



COMUNE DI SAVIGLIANO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Campo di applicazione
- Art. 4 Limiti di applicazione
- Art. 5 Importi delle soglie

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI

- Art. 6 Il programma delle opere pubbliche
- Art. 7 Atti del Consiglio Comunale
- Art. 8 Atti della Giunta Comunale
- Art. 9 Competenze del Segretario Generale
- Art. 10 Servizio Appalti e Contratti
- Art. 11 Responsabile del Settore e Responsabile del procedimento
- Art. 12 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

TITOLO III

NORME E PRINCIPI COMUNI

CAPO I ACCORDI DI PROGRAMMA, CONFERENZE DI SERVIZI, COMMISSIONE DI GARA

- Art. 13 Accordi di programma e conferenze di servizi
- Art. 14 La Commissione giudicatrice
- Art. 15 Membri esterni
- Art. 16 Il verbale di gara

CAPO II STRUMENTI DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE GARE

- Art. 17 Sito informatico istituzionale
- Art. 18 Avviso di preinformazione
- Art. 19 Diritto di accesso
- Art. 20 Pubblicità delle sedute di gara

TITOLO IV
LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I ATTI PRELIMINARI

- Art. 21 Programmazione dell'attività contrattuale
- Art. 22 Metodi di calcolo del valore contrattuale
- Art. 23 Determinazione a contrarre
- Art. 24 Richiesta del codice identificativo della gara (C.I.G.) e versamento dei contributi
- Art. 25 Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici

CAPO II FORME DI CONTRATTAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- Art. 26 Modalità di scelta del contraente
- Art. 27 Procedura aperta
- Art. 28 Procedura ristretta ordinaria e semplificata
- Art. 29 Procedura negoziata (con o senza pubblicazione di un bando)
- Art. 30 Procedure negoziate per l'acquisizione di beni e servizi (Consip)
- Art. 31 Dialogo competitivo
- Art. 32 Albo fornitori o prestatori di servizi
- Art. 33 Accordo quadro
- Art. 34 Sistema dinamico di acquisizione
- Art. 35 Asta elettronica

CAPO III FORME DI PUBBLICITA'

- Art. 36 Pubblicità - rinvio

CAPO IV CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

- Art. 37 Criteri per la scelta dell'offerta
- Art. 38 Criterio del prezzo più basso
- Art. 39 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

TITOLO V
PROCEDURA DI GARA

- Art. 40 Avviso di preinformazione
- Art. 41 Bando di gara – lettera di invito
- Art. 42 Inviti a presentare offerte, a partecipare, a

- Art. 43 negoziare
- Art. 43 Specifiche tecniche
- Art. 44 Requisiti degli operatori economici
- Art. 45 Avvalimento
- Art. 46 Forme e modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte
- Art. 47 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
- Art. 48 Riapertura e proroga dei termini
- Art. 49 Contenuto dell'offerta
- Art. 50 Offerte uguali
- Art. 51 Offerta unica
- Art. 52 Offerte anomale
- Art. 53 Aggiudicazione provvisoria
- Art. 54 Aggiudicazione definitiva
- Art. 55 Comunicazioni di esclusione o di non aggiudicazione
- Art. 56 Comunicazioni di avvenuta stipulazione del contratto
- Art. 57 Forma delle comunicazioni

TITOLO VI

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI

- Art. 58 Concessioni di lavori pubblici
- Art. 59 Procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici - Termini
- Art. 60 Contenuto dell'offerta
- Art. 61 Affidamento a terzi di una parte dei lavori
- Art. 62 Lavori complementari
- Art. 63 Contratto di concessione

TITOLO VII

LA FINANZA DI PROGETTO – SOCIETA' DI PROGETTO

CAPO I LA FINANZA DI PROGETTO – PROCEDURA E TIPOLOGIE

- Art. 64 La finanza di progetto
- Art. 65 Contenuto delle offerte
- Art. 66 Procedura ad unica gara
- Art. 67 Procedura a doppia gara
- Art. 68 Procedura ad impulso del privato
- Art. 69 Finanza di progetto per forniture e servizi

CAPO II SOCIETA' DI PROGETTO

- Art. 70 Società di progetto

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI

- Art. 71 Normativa di riferimento
- Art. 72 Svolgimento dell'asta pubblica – Metodo di aggiudicazione

TITOLO IX

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Art. 73 Disposizioni generali
- Art. 74 Lavori in economia
- Art. 75 Autorizzazione alla spesa per lavori in economia
- Art. 76 Lavori urgenti
- Art. 77 Lavori in caso di somma urgenza
- Art. 78 Servizi e forniture in economia: rinvio
- Art. 79 Atto di cottimo (lavori)

TITOLO X

INCARICHI PROFESSIONALI

PER SERVIZI ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

- Art. 80 Ambito di applicazione e norme applicabili
- Art. 81 Figure professionali – Modalità di affidamento
- Art. 82 Requisiti professionali - rinvio
- Art. 83 Modalità di affidamento mediante tramite procedura aperta, ristretta o negoziata con bando
- Art. 84 Penali
- Art. 85 Concorso di progettazione
- Art. 86 Concorso di idee
- Art. 87 Commissione giudicatrice per il concorso di idee e il concorso di progettazione
- Art. 88 Limitazioni
- Art. 89 Albo professionisti
- Art. 90 Convenzione per la disciplina dell'incarico
- Art. 91 Polizza assicurativa del progettista

TITOLO XI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Art. 92 Servizi pubblici locali con rilevanza economica

- Art. 93 Regime transitorio
- Art. 94 Regime transitorio per gli affidamenti “in house”
- Art. 95 Regime transitorio per gli affidamenti a società miste
- Art. 96 Regime transitorio per gli affidamenti a società quotate
- Art. 97 Servizi pubblici privi di rilevanza economica
- Art. 98 Servizi e socio sanitari ed educativi
- Art. 99 Servizi trasporto pubblico locale

TITOLO XII

CONTRATTI RELATIVI A BENI CULTURALI

- Art. 100 Ambito di applicazione
- Art. 101 Contratti misti
- Art. 102 Affidamento congiunto
- Art. 103 Sistemi di aggiudicazione
- Art. 104 Varianti

TITOLO XIII

NORME GENERALI CONTRATTUALI

CAPO I ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

- Art. 105 Elementi del contratto
- Art. 106 Documenti facenti parte integrante del contratto
- Art. 107 Il Documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)
- Art. 108 Conformità del contratto con l’atto deliberativo
- Art. 109 Stipulazione – Forma dei contratti
- Art. 110 Convenzioni e contratti con i professionisti
- Art. 111 Stipulazione dei contratti di appalto lavori pubblici
- Art. 112 Documentazione antimafia
- Art. 113 Cauzione definitiva
- Art. 114 Documento unico di regolarità contributiva
- Art. 115 Coperture assicurative in materia di lavori pubblici
- Art. 116 Sistema di garanzia globale di esecuzione
- Art. 117 Revisione dei prezzi - Compensazione
- Art. 118 Spese contrattuali
- Art. 119 Iscrizione a repertorio, diritti di segreteria e spese contrattuali

- Art. 120 Disciplina dell'imposta di bollo -
Esenzioni
- Art. 121 I diritti di rogito
- Art. 122 Registrazione contratti
- Art. 123 Adempimenti degli uffici
- Art. 124 Rinnovo e proroga

CAPO II ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 125 Osservanza dei contratti di lavoro ed
altri obblighi
- Art. 126 La direzione dell'esecuzione del
contratto di servizi e forniture
- Art. 127 Esecuzione e contabilità del contratto di
servizi e forniture
- Art. 128 Cessione dei crediti derivanti dal
contratto
- Art. 129 Subappalto
- Art. 130 Aggiunte o variazioni ai contratti
- Art. 131 Consegna dei lavori, forniture di beni e
servizi
- Art. 132 Anticipazioni
- Art. 133 Pagamenti – Tracciabilità dei flussi
finanziari
- Art. 134 Ritardato pagamento
- Art. 135 Penali
- Art. 136 Inadempimento e risoluzione del
contratto
- Art- 137 Recesso dal contratto
- Art. 138 Collaudo e verifica di conformità
- Art. 139 Risarcimento dei danni
- Art. 140 Divieto di cessione del contratto

CAPO III ULTERIORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI

- Art. 141 Norme di riferimento
- Art. 142 Ufficio della Direzione dei lavori
- Art. 143 Termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 144 Aggiunte o variazioni ai contratti di lavori
- Art. 145 Sospensione e ripresa dei lavori
- Art. 146 Determinazione di nuovi prezzi rispetto
quelli contrattuali
- Art. 147 Proroga del contratto di lavori
- Art. 148 Ultimazione dei lavori
- Art. 149 Penali
- Art. 150 Premio di accelerazione
- Art. 151 Proprietà delle cose trovate
- Art. 152 Proprietà dei materiali di demolizione
- Art. 153 Collaudo
- Art. 154 Contabilità
- Art. 155 Risoluzione del contratto di appalto e di
cottimo lavori
- Art. 156 Risoluzione del contratto per

- Art. 157 inadempimento, irregolarità, ritardo
Recesso dal contratto
Art. 158 Risarcimento dei danni - rinvio

CAPO IV CONTROVERSIE

- Art. 159 Transazione, accordo bonario e
definizione delle controversie
Art. 160 Arbitrato

TITOLO XIV

DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

- Art. 161 Contratti di sponsorizzazione
Art. 162 Locazione di immobili urbani
Art. 163 Locazione di fondi rustici
Art. 164 Contratti di comodato
Art. 165 Contratti aperti
Art. 166 Contratti misti
Art. 167 Incarichi di collaborazione, studio, ricerca
e consulenza a soggetti esterni

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 168 Interpretazione dei contratti
Art. 169 Norme di garanzia
Art. 170 Abrogazione di norme

Definizioni:

- La definizione generica di “Codice”, ove non seguita da ulteriori precisazioni, va interpretata come il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
- Ente = Comune di Savigliano – stazione appaltante

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ***Principi***

Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 7 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., disciplina l'attività contrattuale dell'Ente nel rispetto della normativa Comunitaria europea, dei principi generali delle leggi statali e regionali, nonché della normativa statutaria.

L'attività negoziale del Comune è informata ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 1, della Costituzione) ed ai criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (art. 2, comma 1, del Codice).

Art. 2 ***Finalità***

Il presente Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali dell'Ente e per la destinazione a fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della comunità.

Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione, l'Ente adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Art. 3 ***Campo di applicazione***

Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma, posti in essere dall'Ente, dai quali derivi un'entrata o una spesa;
- alle convenzioni, agli accordi e alle intese con soggetti pubblici e privati, da cui derivino diritti e/o obbligazioni in capo all'Ente;
- ad ogni altra attività posta in essere dall'Ente, tanto di ordine economico che sociale, che contempa la costituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

Per quanto non specificamente disciplinato dal Codice e dal presente Regolamento, in riferimento alle procedure di affidamento e alle altre attività connesse in materia di contratti pubblici, si fa riferimento alle disposizioni sul procedimento amministrativo così come disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 4 ***Limiti di applicazione***

Il presente Regolamento non trova applicazione nei casi di servizi esclusi indicati dall'art. 19 del Codice.

L'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nell'allegato II B del Codice è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avvisi sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti già affidati) del Codice.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia quelli riportati nell'allegato II B si procederà ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Le disposizioni del Regolamento e del Codice non trovano applicazione nelle concessioni di servizi. In tal caso si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Codice.

Art. 5 ***Importi delle soglie***

Sono contratti pubblici di rilevanza Comunitaria quelli il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sia pari o superiore alle seguenti soglie:

- € 193.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;
- € 4.845.000,00 per gli appalti di lavori pubblici e le concessioni di lavori pubblici.

Le soglie sopra indicate sono soggette a variazione periodica.

TITOLO II FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI

Art. 6 ***Il programma delle opere pubbliche***

Su proposta della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., compete al Consiglio Comunale l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 128 del Codice. Il programma triennale è redatto in conformità dello schema-tipo definito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla base di studi, predisposti dall'Ente, finalizzati all'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze e all'identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento.

Nella formazione dei programmi, il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

Il programma stabilirà le priorità, i tempi e quant'altro sia ritenuto necessario per definire le linee di attività da affidare alla gestione della Giunta Comunale.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Ai sensi dell'art. 128, comma 3, del Codice tale ordine di priorità è strutturato in lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, di progetti esecutivi già approvati e degli interventi per i quali vi sia la possibilità di finanziamento con un capitale privato maggioritario. Nel programma triennale sono inseriti anche i beni immobili alienabili di proprietà dell'Ente.

Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma, che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.

L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per gli interventi di importo inferiore ad un milione di Euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per quelli di importo pari o superiore ad un milione di Euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi con una stima sommaria dei costi. Per gli interventi da eseguire in finanza di progetto è sufficiente lo studio di fattibilità.

Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli Uffici competenti predispongono i progetti e le relative proposte operative.

L'Ente ha facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del Codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2, del Codice o di un progetto preliminare, l'Ente ha facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale.

Art. 7 **Atti del Consiglio Comunale**

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono atti riservati alla competenza del Consiglio Comunale, ai fini dell'attività negoziale dell'Ente, le deliberazioni relative a:

- concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi, mediante convenzione, a terzi, ovvero a società o enti controllati;
- contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso;
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione e non rientrino nelle competenze della Giunta Comunale, ovvero dei Responsabili di Settore dell'Ente.

Art. 8 **Atti della Giunta Comunale**

La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale la Giunta provvede:

- all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio;
- all'approvazione delle perizie di variante, nelle ipotesi previste dalla legge.

Per gli acquisti, le alienazioni, le permuta, gli appalti e le concessioni previste in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti consequenziali nei confronti dei servizi competenti.

Art. 9
Competenze del Segretario Generale

Le competenze del Segretario Generale sono disciplinate dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dall'art. 64 dello Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Il Segretario Generale in particolare:

- roga i contratti dell'Ente, nei quali questo è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio;
- autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente nonché le copie degli atti originali rogati per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta;
- tiene il repertorio comunale e cura gli adempimenti ad esso relativi;
- esercita il controllo della legittimità degli adempimenti in ogni fase del procedimento contrattuale.

In caso di assenza od impedimento il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale.

Art. 10
Servizio appalti e contratti

Il Servizio appalti e contratti provvede ai seguenti adempimenti:

- 1) gestisce tutte le procedure di gara a evidenza pubblica (procedura aperta e ristretta);
La gestione di tali procedure di gara comporta:
 - la predisposizione dei bandi di gara e loro pubblicazione;
 - la raccolta delle offerte pervenute;
 - la verbalizzazione delle operazioni in tutte le fasi della gara;
 - la predisposizione di tutte le lettere/atti necessari nell'ambito dell'iter di gara (esclusioni, richieste chiarimenti, risposte a richieste d'accesso, etc.....);
 - la pubblicazione dell'esito provvisorio;
 - la verifica dei requisiti generali e speciali richiesti al fine della partecipazione alla gara nei confronti del 1° e 2° classificato e la predisposizione dei relativi atti per l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - la pubblicazione dell'esito definitivo;
 - la comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i partecipanti ai sensi dell'art. 79 del Codice, con gli allegati prescritti;
 - la restituzione della cauzione provvisoria a tutti i partecipanti;
 - tutti gli adempimenti strumentali (richiesta documentazione, spese, etc.....) per la successiva stipulazione del contratto, registrazione ed eventuale trascrizione;
 - la comunicazione a tutti i partecipanti dell'avvenuta sottoscrizione del contratto ai sensi e nei termini previsti all'art. 79 del Codice;
 - la trasmissione dati alla Prefettura e a vari Enti (Ispettorato del Lavoro, ecc...);
 - la trasmissione di copia del contratto al Settore interessato e ai Servizi Finanziari;
 - la trasmissione di copia del contratto alla controparte con nota spese.
- 2) collabora, su espressa richiesta dei singoli servizi, per la gestione delle procedure negoziali;

- 3) collabora, su richiesta dei singoli servizi, nella stesura degli articoli del capitolato speciale attinenti alle modalità di svolgimento della gara;
- 4) provvede, nell'ambito individuato annualmente dal P.E.G., a tutti gli adempimenti strumentali alla formazione e stipulazione dei contratti, alla successiva comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione prevista ai sensi dell'art. 79 del Codice ed all'eventuale registrazione e trascrizione;
- 5) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dello scadenziario dei contratti pluriennali relativi a lavori e alla fornitura di beni e servizi; locazioni attive e passive di immobili e comodati;
- 6) provvede alla comunicazione, in via telematica, all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata non registrata (art. 20, D.P.R. 605/73 e s.m.i., D.M. 18/3/1999, D.M. 10/3/2005 e Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 10 marzo 2005);
- 7) tiene e aggiorna gli Elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi di cui all'art. 45 del Codice.

Art. 11

Responsabile del Settore e Responsabile del procedimento

Le competenze e le funzioni del Responsabile del Settore/Dirigente e del Responsabile del procedimento sono tra loro strettamente connesse.

In caso di mancata individuazione del Responsabile del procedimento, tale figura coincide con quella del Responsabile del Settore competente.

Al Responsabile del Settore, sono attribuiti i compiti indicati dall'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dall'art. 70 dello Statuto comunale e dal Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi. In particolare spetta al Responsabile del Settore:

- individuazione dei metodi di aggiudicazione;
- sottoscrizione dei bandi od avvisi di gara;
- selezione delle imprese da invitare alla eventuale gara;
- approvazione, con determinazione, dell'elenco delle ditte da invitare alle gare;
- presidenza della Commissione di gara o di concorso;
- approvazione, con determinazione, dell'aggiudicazione definitiva;
- stipula del contratto;
- supervisione, insieme al Responsabile del procedimento, dell'esecuzione del contratto;
- autorizzazione al sub-appalto;
- individuazione dei Responsabili del procedimento interni all'Ente.

La figura del Responsabile del procedimento è disciplinata dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

In materia di contratti pubblici, le sue competenze sono previste dall'art. 10 del Codice e dagli artt. 9 e 10 (per i contratti di lavori) e 272 e 273 (per i contratti di servizi e forniture) del Regolamento attuativo del Codice.

Sul piano operativo, tra le competenze del Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento, rientrano anche: la richiesta del Codice Identificativo della Gara (C.I.G.), di cui al successivo art. 24 del presente Regolamento, e dell'eventuale Codice C.U.P.;

comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a), del Codice, limitatamente alle procedure diverse da quelle aperte; pubblicità, limitatamente alle procedure diverse da quelle aperte; restituzione delle cauzioni provvisorie, limitatamente alle procedure diverse da quelle aperte; comunicazione dell'avvenuta stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. b-ter), del Codice, limitatamente ai contratti da esso stesso predisposti; comunicazioni di cui all'art. 7, comma 8, del Codice; versamento della tassa sulle gare con l'indicazione del relativo centro di costo.

Art. 12

Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Il Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici è nominato dall'Ente nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo salvo il caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate.

La nomina deve avvenire prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale dei lavori pubblici. Per lavori non assoggettati a programmazione, il Responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, nel caso in cui l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

Le funzioni e i compiti del Responsabile del procedimento sono analiticamente riportate nell'art. 10 Regolamento attuativo del Codice. Il Responsabile del procedimento, in particolare, formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

- nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

Il Responsabile del procedimento può svolgere, per uno o più interventi e nel limite delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di Direttore dei lavori. Tali funzioni non possono essere svolte nel caso di interventi di speciale complessità, di rilevanza architettonica, ambientale, storico – artistica, conservativa, tecnologica oppure nel caso di interventi di importo superiore a € 500.000.

Il Responsabile del procedimento può svolgere funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia Comunitaria.

TITOLO III
NORME E PRINCIPI COMUNI

CAPO I
**ACCORDI DI PROGRAMMA, CONFERENZE DI SERVIZI,
COMMISSIONE DI GARA**

Art. 13
Accordi di programma e conferenze di servizi

Al fine di accelerare le procedure in materia di appalti di lavori pubblici per ottenere la massima efficacia nella realizzazione delle opere pubbliche, specie in quei casi nei quali l'esecuzione ottimale dell'intervento interessa più enti pubblici e privati o il lavoro risulti composito e si renda, quindi, necessario concertare e programmare l'esecuzione degli interventi da parte di più soggetti, l'Ente può utilizzare gli strumenti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi come previsti dalla normativa vigente (artt.14/14 quater della L. 241/1990 e s.m.i., art. 58 Statuto Comunale, art. 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento è autorizzato a convocare la conferenza di servizi ed a rappresentare l'Amministrazione sottoscrivendo con pieni poteri gli atti conseguenti.

Le modalità procedurali ed i criteri di pubblicità sono disciplinati dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 58 del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 14
La Commissione giudicatrice

Ai sensi di legge, l'istituzione della Commissione giudicatrice è obbligatoria unicamente per le procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E' comunque facoltà del Responsabile del procedimento designare, con proprio atto, una Commissione giudicatrice anche per le procedure secondo il criterio del prezzo più basso.

La Commissione giudicatrice opera come collegio perfetto e adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

La Commissione di gara è responsabile della procedura di appalto effettuata nell'ambito della propria competenza e limitatamente alla sola fase della gara.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la Presidenza della Commissione spetta al Responsabile di Settore competente.

La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono definite, in relazione alla singola procedura di gara, dal Responsabile del Settore competente. Nelle procedure ad evidenza pubblica esse sono composte, di regola da: Responsabile del Settore (Presidente), due componenti del Settore interessato (esperti/testi), Segretario Generale o Istruttore Direttivo o Amministrativo del Servizio Appalti e Contratti (Segretario

verbalizzante) e da eventuali esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il numero massimo dei componenti della Commissione è di cinque.

I commissari, diversi dal Presidente o dal Segretario verbalizzante, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento di tratta. L'incompatibilità sussiste solo per funzioni o incarichi qualificanti, che possano effettivamente incidere sull'imparzialità della Commissione; sono pertanto escluse, come cause di incompatibilità, tutte quelle attività tecniche o amministrative che si configurino quali mere attività collaterali o di supporto. Per le incompatibilità e i casi di astensione si fa rinvio all'art. 84, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

Il Responsabile del procedimento non può far parte della Commissione giudicatrice nel ruolo di esperto; egli può ricoprire le funzioni di Presidente, nel caso in cui la sua figura coincida con quella del Responsabile di Settore, o di Segretario verbalizzante.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità e in casi di gare il cui oggetto richieda conoscenze specifiche, possono essere designati componenti della Commissione membri esperti in materia esterni all'Ente individuati tra le categorie professionali previste dall'art. 84, comma 8, del Codice, inseriti in appositi elenchi.

La nomina della Commissione dovrà avvenire successivamente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nelle procedure di gara particolarmente complesse potrà essere valutata la necessità di nominare una sotto Commissione, di natura tecnica per la valutazione dei progetti. In tal caso permane comunque affidata alla Commissione giudicatrice, nella sua unitarietà, la valutazione sull'ammissibilità dei concorrenti, la loro eventuale esclusione e l'aggiudicazione provvisoria. Nella determinazione di nomina della Commissione dovrà essere contenuta la motivazione alla base della scelta del ricorso ad un tale strumento.

Le eventuali votazioni rese in sede di Commissione avvengono in forma palese. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza. I componenti della Commissione non possono astenersi dalla espressione del voto.

I lavori della Commissione devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nei casi in cui la Commissione di gara non concluda i lavori in una sola seduta, essa dispone il proseguimento dei lavori ad altre successive.

Nel caso in cui si debba procedere all'esame e alla valutazione di elementi tecnico-qualitativi presentati dai concorrenti in conformità al bando di gara/lettera di invito, la Commissione procederà in seduta segreta solo per la valutazione dei predetti elementi, mentre ogni altra operazione di gara si svolgerà in seduta pubblica (aperture dei plichi contenenti la documentazione ed esame dell'ammissibilità alla gara; apertura dei plichi contenenti il prezzo offerto; riepilogo dei punteggi e formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria). In tal caso i lavori si svolgeranno in più sedute, previo avviso ai concorrenti.

La Commissione conclude le operazioni di gara aggiudicando l'appalto provvisoriamente e sotto le riserve di legge. Successivamente il Responsabile del Settore competente, provvederà all'aggiudicazione definitiva entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria ovvero, nelle procedure che non richiedano la redazione di un verbale, dalla data di valutazione delle offerte /preventivi richiesti ovvero,

in subordine, laddove, questa data sia incerta, dalla data di ricezione delle suddette offerte/preventivi.

Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è nuovamente convocata la medesima Commissione.

Dei lavori della Commissione è redatto apposito verbale nelle modalità previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

Nei casi di acquisizioni in economia di forniture e servizi, l'individuazione del contraente avviene secondo la procedura prevista dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi.

Art. 15 ***Membri esterni***

Ai sensi del precedente art. 14, comma 8, in relazione all'oggetto della gara e della specializzazione professionale richiesta, nelle Commissioni di gara possono essere previsti membri esterni all'Ente. A tal fine, data la complessità delle funzioni della Commissione di gara ed in considerazione delle particolari incompatibilità previste dalla normativa vigente, potranno essere stipulate apposite convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici che disciplinino e regolamentino lo scambio di personale dipendente tra enti pubblici anche sulla base del principio di reciprocità.

Art. 16 ***Il verbale di gara***

Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione.

Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che si svolgono nella seduta di gara in ordine cronologico; in esso sono anche riportate le eventuali dichiarazioni che i partecipanti ritengono di fare inserire a tutela dei propri diritti.

Sono elementi essenziali del verbale di gara:

- l'indicazione della stazione appaltante;
- l'oggetto della gara;
- il valore del contratto;
- la data, l'ora ed il luogo dove questa si svolge;
- estremi degli atti di indizione della gara;
- i principi che regolano lo svolgimento del procedimento di gara;
- i nominativi e la qualifica dei componenti della Commissione giudicatrice;
- l'indicazione degli eventuali soggetti presenti alla seduta di gara in rappresentanza delle ditte concorrenti e la loro relativa qualifica;
- l'elenco dei concorrenti e di coloro che sono ammessi alla gara con l'indicazione delle relative offerte presentate;
- l'elenco dei concorrenti esclusi dalla gara con l'indicazione delle motivazioni della loro esclusione;
- le motivazioni dell'esclusione delle offerte anormalmente basse;
- la formulazione della graduatoria;
- l'indicazione dell'aggiudicatario, la motivazione della sua scelta e, se nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

- nel caso di procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione di un bando, o di dialogo competitivo le motivazioni che hanno portato al ricorso a tale procedura;
- l'indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato la mancata aggiudicazione.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti della commissione di gara e dal segretario verbalizzante.

CAPO II STRUMENTI DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE GARE

Art. 17 **Sito informatico istituzionale**

In coerenza con i principi di trasparenza e di predeterminazione dell'attività negoziale, è individuata, sul sito informatico istituzionale dell'Ente (www.comune.savigliano.cn.it), un'apposita sezione denominata "Bandi e appalti" nella quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti l'attività contrattuale dell'Ente, nonché la relativa modulistica

L'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva delle procedure di gara sono pubblicate in tale sezione, rispettivamente:

- l'aggiudicazione provvisoria sino alla pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- l'aggiudicazione definitiva per un minimo di 60 giorni.

Il Servizio Appalti e Contratti cura l'aggiornamento della sezione "Bandi e appalti", con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica.

Art. 18 **Avviso di preinformazione**

E' facoltà dell'Ente rendere nota, ogni anno entro il 31 Dicembre, la volontà di procedere, per acquisizione di servizi, forniture e affidamento di lavori, tramite avviso di preinformazione.

La predisposizione e la pubblicazione dell'avviso di informazione è di competenza del Responsabile del procedimento. La pubblicazione deve essere effettuata sul sito informatico istituzionale dell'Ente e sui siti internet di cui all'art. 66, comma 7, del Codice.

La procedura tramite avviso di informazione è consentita nei seguenti casi:

- per forniture e servizi per importi pari o superiori a Euro 750.000;
- per lavori per importi pari o superiori a Euro 4.845.000.

Al fine di avvalersi della facoltà di riduzione dei termini di ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 70, comma 7, del Codice, l'avviso dovrà contenere tutte le informazioni richieste nell'allegato IX A del medesimo testo normativo.

Art. 19 **Diritto di accesso**

Il diritto d'accesso ai documenti di gara è disciplinato, in via generale, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal relativo Regolamento Comunale, nonché dall'art. 35 dello Statuto Comunale.

Ai sensi dell' art. 24, commi 4 e 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il diritto di accesso:

- non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento;
- deve essere garantito ai richiedenti per la cura o la tutela di interessi giuridici dei medesimi.

Con specifico riferimento alla materia dei contratti pubblici, è prevista una disciplina particolare all'art. 13 del Codice a cui si rinvia.

In particolare, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli operatori economici nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, sulla base di una motivata e comprovata dichiarazione resa dall'offerente stesso, segreti tecnici o commerciali. E' onere dell'offerente trasmettere tale dichiarazione all'Ente;
- ai pareri legali acquisiti dall'Ente per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

In relazione al diritto di accesso per i concorrenti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso, si fa rinvio all'art. 13, comma 6, del Codice.

L'esercizio del diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica, ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento, può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

Art. 20 ***Pubblicità delle sedute di gara***

La pubblicità delle sedute di gara è un principio generale relativo alle procedure di affidamento.

Sono escluse dalla suddetta pubblicità le sedute relative all'esame delle offerte tecniche e quelle relative al sub procedimento di verifica dell'anomalia.

Le sedute di gara relative ai concorsi di progettazione non sono pubbliche ad eccezione di quella preliminare e di quella conclusiva di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta.

Nel corso delle sedute pubbliche di gara, i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla Commissione, nel rispetto dell'esigenza di ordinato svolgimento delle sedute stesse, facendone richiesta al Presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.

I rappresentanti dei concorrenti (in numero comunque non superiore all'unità per ogni singolo concorrente) possono altresì intervenire durante lo svolgimento della seduta, facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. A tale scopo i rappresentanti dovranno chiedere la parola al Presidente della Commissione il quale la concederà in

modalità compatibili con un regolare svolgimento delle operazioni di gara e nel momento ritenuto maggiormente opportuno.

Il Presidente della Commissione di gara deve acquisire i dati personali di coloro che si definiscono rappresentanti dei concorrenti partecipanti nonché l'atto dal quale si evince il potere di rappresentanza ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara di essere rappresentante dell'operatore economico concorrente.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I ATTI PRELIMINARI

Art. 21

Programmazione dell'attività contrattuale

Nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, i Responsabili di Settore, valutate le esigenze degli Uffici alle loro dipendenze, programmano l'attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario.

E' facoltà dell'Ente approvare annualmente, ai sensi dell'art. 271 del Regolamento attuativo, un programma di durata annuale, per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Tale programma, predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'Ente, individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'Ente è tenuto a provvedere, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

Nel caso in cui l'Ente abbia predisposto il programma di cui al precedente comma, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

Art. 22

Metodi di calcolo del valore contrattuale

Il valore stimato del contratto è basato sull'importo totale al netto dell'I.V.A. al momento del bando o dell'invito a presentare un'offerta. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Codice vale il divieto del frazionamento artificioso.

Per i contratti aventi ad oggetto lavori pubblici, il valore contrattuale tiene conto di quello complessivo stimato relativo alle forniture di beni e servizi necessari all'esecuzione dell'appalto.

Nel caso in cui l'appalto sia suddiviso in più lotti distinti, il valore contrattuale è determinato dal complesso dei lotti a ciascuno dei quali si applica le norme comunitarie salvo il caso in cui il valore del lotto sia inferiore a € 80.000 per servizi e forniture e a € 1.000.000 per lavori purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo dell'appalto.

Nel caso di contratti di forniture aventi ad oggetto la locazione finanziaria di prodotti, l'acquisto a riscatto o i servizi assicurativi il metodo di determinazione del valore contrattuale è previsto dall'art. 29, comma 10, del Codice.

Nel caso di contratti misti il valore si fonda su quello totale dei servizi e delle forniture.

Art. 23 ***Determinazione a contrattare***

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice la volontà dell'Ente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposita determinazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella determinazione a contrattare devono essere specificati:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- la procedura e le modalità di scelta del contraente, dando adeguata motivazione dell'eventuale ricorso alla procedura negoziata o al dialogo competitivo.

Secondo quanto previsto dall'art. 53, commi 2 e 4 del Codice, negli appalti relativi a lavori, la determinazione a contrarre deve inoltre prevedere se il contratto ha per oggetto:

- la sola esecuzione;
- la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo prodotto dall'Ente;
- previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare prodotto dall'Ente;
- l'esecuzione a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura.

Nel caso in cui l'Ente non sia in grado, tramite la propria organizzazione, di stabilire per ciascun criterio di valutazione i sub-criteri e i sub-pesi, la determinazione a contrarre dovrà provvedere a nominare anche uno o più esperti affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni che saranno indicati nel bando di gara.

La determinazione a contrattare è adottata dal Responsabile del Settore interessato nell'ambito delle rispettive responsabilità di spesa o di procedura, sulla base delle indicazioni fornite dal programma di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.

Art. 24 ***Richiesta del Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) e versamento dei contributi***

Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) deve essere richiesto per tutte le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto:

- servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa;
- lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa.

Per la richiesta del C.I.G. è necessario accreditarsi presso il sito informatico dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. A decorrere dal 15 Ottobre 2010 le operazioni connesse al rilascio del codice C.I.G. sono consentite esclusivamente al Responsabile del Procedimento, indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005, è fatto obbligo il pagamento della tassa sulle gare: il versamento di una contribuzione da parte delle stazioni appaltanti e degli

operatori economici in relazione alle gare di appalto. L'obbligo di tale contribuzione vale per tutte le tipologie di affidamento, sia per lavori che per forniture e servizi per importi pari o superiori ad € 150.000,00.

Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del C.I.G. le seguenti fattispecie:

- le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;
- l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste;
- i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.

Art. 25

Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici

L'avvio delle procedure di individuazione del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento attuativo del Codice, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del Direttore dei lavori in merito:

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione è rilasciata dal Responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il Direttore dei lavori.

L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna in via d'urgenza dei lavori, se il Responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

CAPO II FORME DI CONTRATTAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 26 ***Modalità di scelta del contraente***

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:

- procedura aperta;
- procedura ristretta (ordinaria e semplificata);
- procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara);
- dialogo competitivo.

La scelta della procedura più idonea deve essere motivata dal fine di garantire l'economicità delle iniziative, la celerità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e dei principi di imparzialità, di concorrenza e della parità di trattamento.

Art. 27 ***Procedura aperta***

La procedura aperta è il sistema di gara attraverso il quale l'Ente si rivolge al mercato, consentendo, a tutti coloro che posseggano i requisiti richiesti, di presentare la loro offerta. Il sistema è informato al principio del libero accesso alle gare.

In tale procedura la Commissione di gara esercita la propria attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nei verbali di gara.

Art. 28 ***Procedura ristretta ordinaria e semplificata***

La procedura ristretta è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano gli operatori economici che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando di gara, sono stati invitati a partecipare dall'Ente.

L'Ente si avvale di tale procedura quando si rende opportuna od utile una preselezione dei concorrenti, nei casi in cui tale strumento sia ritenuto vantaggioso in relazione alla natura del contratto e quando il contratto non abbia per oggetto la sola esecuzione o il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Codice è facoltà dell'Ente, nel caso di appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di importo inferiore ad un milione di Euro, dare corso ad una procedura ristretta semplificata con l'invito, senza la pubblicazione di un bando e se sussistono in tal numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, di almeno venti concorrenti individuati tra gli operatori economici iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del presente Regolamento. L'Ente dovrà rendere noti, tramite avviso pubblicato sul sito informatico istituzionale, i lavori che si intendono affidare con tale procedura entro il 30 Novembre di ogni anno. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento presenteranno apposita istanza entro il 15 Dicembre successivo.

Gli acquisti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, alle condizioni standard di catalogo, integrano i presupposti dell'espletamento di una procedura ristretta.

Art. 29
Procedura negoziata
(con o senza pubblicazione di un bando)

E' consentito ricorrere alla procedura negoziata esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrattare.

Si riportano di seguito i casi principali.

Ai sensi dell'art. 56 del Codice, in particolare, si può dar corso ad una procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso in cui:

- in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili. In tal caso, in sede di avvio di procedura negoziata, non sarà possibile modificare in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Nel caso di lavori, tale disposizione si applica per importi inferiori ad un milione di Euro.
- per gli appalti di lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice sarà possibile ricorrere ad una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi:

- qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Nel caso di lavori, tale disposizione si applica per importi inferiori ad un milione di Euro.
- qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze, invocate a giustificazione della estrema urgenza, non devono essere imputabili all'Ente;
- per contratti relativi a forniture qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'Ente ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. A norma di legge la durata di tali contratti, e dei contratti rinnovabili, non potrà comunque di regola superare i tre anni;
- per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;

- per i contratti pubblici relativi a servizi, qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
- per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 2. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. In tale ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;

Ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice è possibile far ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore a € 100.000.

Ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis, del Codice è, inoltre, possibile far ricorso ad una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso di appalti di lavori pubblici con importo superiore a € 100.000 e inferiore a € 500.000. L'invito a presentare un'offerta dovrà essere rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero. In tal caso sarà compito del Responsabile del Settore interessato dimostrare che l'individuazione degli operatori economici è avvenuta sulla base di informazioni relative alle caratteristiche di qualificazione economico/finanziaria e tecnico/organizzativa desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

La suddetta disposizione deve essere utilizzata con cautela ai fini di evitare una eccessiva responsabilità, pertanto è da valutare, caso per caso, se risulti maggiormente opportuno prevedere una maggiore pubblicità della gara.

L'invito a partecipare alla procedura concorrenziale può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera A/R, telegramma e sistemi telematici (posta certificata).

Nel bando di gara è indicato il numero minimo di concorrenti da invitare, numero che comunque non può essere inferiore a cinque, se sussistano in tale numero soggetti qualificati. Non possono essere invitati operatori economici che non hanno chiesto di partecipare. Se il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti è inferiore al numero minimo indicato nel bando di gara, la procedura prosegue con i soli candidati in possesso di tali requisiti.

La lettera di invito o il bando può prevedere la facoltà per l'Ente di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non è in alcun modo consentito fornire informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Qualora, durante la negoziazione, alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l'Ente e aventi caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera di invito o nel bando, l'Ente procede a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.

Art. 30
Procedure negoziate per l'acquisizione di beni e servizi
(Consip)

Permane la facoltativa adesione alle convenzioni Consip (stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e dell'art. 59 della legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i.), oppure, in alternativa, l'utilizzo dei parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto in autonomia di beni e servizi comparabili.

Unicamente per i beni e servizi non in regime di convenzione si potrà, dunque, procedere in maniera del tutto autonoma e con l'utilizzazione delle normali procedure di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni previste dalla vigente normativa contrattuale.

Art. 31
Dialogo competitivo

Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora l'Ente ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non consenta l'aggiudicazione dell'appalto, è possibile avvalersi del dialogo competitivo nei casi e con le modalità disciplinate dall'art. 58 del Codice.

Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, nei casi previsti dalla Legge, del Consiglio Superiore dei Beni Culturali.

La determinazione a contrarre, con la quale è individuata tale procedura, deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti di complessità così come previsti e specificati dall'art. 58, comma 2, del Codice.

L'unico criterio consentito per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Codice il numero dei candidati alla procedura non può essere comunque inferiore a sei.

Per la procedura di gara si fa diretto rinvio alle previsioni dell'art. 58 del Codice e all'art 113 del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 32
Albo fornitori o prestatori di servizi

All'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure in economia, si potrà procedere, oltre che con l'esperimento di indagini di mercato, anche mediante la consultazione di un elenco di operatori economici predisposto ai sensi dell'art. 125 del Codice, comma 11, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Come chiarito dal Comunicato dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Cod. 10A11546) i suddetti elenchi vanno distinti da quelli previsti all'art. 45 del Codice (Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi) a cui si rinvia.

Per questi ultimi l'elenco è strutturato in categorie merceologiche iscrivendo gli operatori economici interessati secondo le diverse categorie per i quali è stata presentata la richiesta di iscrizione e secondo l'ordine risultante da sorteggio pubblico.

L'albo è aggiornato annualmente. Il Servizio Contratti e Appalti, a tal fine, provvede alla pubblicazione di apposito avviso/bando, se non diversamente disposto dalla normativa in materia, all'albo pretorio, sul sito informatico istituzionale dell'Ente e su quello dell'Osservatorio Regionale. E' fatta salva la facoltà di procedere ad ulteriori forme di pubblicità.

Al fine della formazione dell'albo, ciascun Responsabile di Settore deve individuare le categorie merceologiche, di propria competenza, per cui necessita di un elenco di fornitori e di prestatori di servizi ed i relativi requisiti richiesti.

Gli operatori economici iscritti all'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venire meno dei requisiti di iscrizione. L'inadempimento di tali obblighi comporta la cancellazione dall'elenco.

In caso di accertata carenza dei requisiti, nella fase di controllo a campione esperita dall'Amministrazione, la domanda di iscrizione sarà respinta, comunicandone l'esito al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false, il fatto sarà segnalato all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e alla Procura della Repubblica. Se la carenza dei requisiti è accertata in sede di verifica delle dichiarazioni dopo l'invito a presentare offerta, fermo restando le eventuali conseguenze penali in caso di false dichiarazioni nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura ed escussa la cauzione provvisoria eventualmente prestata.

Ciascun operatore potrà essere iscritto a più categorie merceologiche.

La cancellazione dall'elenco è disposta su domanda dell'interessato o d'ufficio nei seguenti casi:

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle operazioni di verifica;
- per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione della prestazione verso l'Ente o per errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- per mancata presentazione di offerte in occasione di n. 3 inviti annuali anche non consecutivi.

In caso di reiterata cancellazione dall'elenco annuale per il medesimo motivo, è facoltà dell'Ente assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

L'Ente potrà promuovere, attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici o l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Art. 33 **Accordo quadro**

Nei casi in cui sia utile disporre di contratti di durata, in particolare per lavori di manutenzione o per forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Ente, si potrà far ricorso ad un "accordo quadro", dove l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità:

- definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo. In tal modo l'importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l'aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile;
- definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare. In tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Di norma il superamento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto.

Il Responsabile di Settore cui compete la gestione dell'accordo quadro e l'aggiudicatario potranno concordare, in fase di esecuzione, sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.

Nel caso di accordo quadro concluso con più operatori economici, il loro numero deve essere almeno di tre, semprechè vi sia un numero sufficiente di operatori economici in grado di soddisfare i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Gli appalti basati su accordi quadro, conclusi con più operatori economici, possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza un nuovo confronto competitivo. In tal caso l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

Per la procedura dell'accordo quadro, si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 122 (lavori) e dell'art. 287 (forniture e servizi) del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 34 **Sistema dinamico di acquisizione**

Il sistema dinamico di acquisizione è interamente elettronico e può essere utilizzato per l'approvvigionamento di beni e servizi di uso corrente, tipizzati e standardizzati. Risultano, quindi, esclusi da tale procedura gli appalti di forniture o servizi da realizzare secondo specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite tale sistema.

Nel bando di gara deve essere contenuta la precisazione che la procedura è un sistema dinamico di acquisizione. Nel capitolato d'onere devono indicarsi la natura degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata, nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione telematica.

Nell'attivare tale procedura l'Ente deve pubblicare un bando di gara, in una forma semplificata, invitando tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conforme al capitolato e agli eventuali documenti complementari, entro un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio dello stesso bando.

L'Ente deve, inoltre, assicurare, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso, per via elettronica, libero, diretto e completo al capitolato d'onori e a qualsiasi documento complementare con l'indicazione, nel bando di gara, dell'indirizzo internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

E' onere dell'Ente accordare, a qualsivoglia operatore economico per l'intera durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni stabilite nel bando e nel capitolato d'onori. L'Ente deve concludere la valutazione dell'offerta indicativa entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla presentazione della stessa. E' consentito prolungare tale periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo. Effettuata tale valutazione l'Ente potrà procedere al confronto concorrenziale delle offerte indicative.

L'Ente, successivamente alla valutazione prevista dal comma precedente, dovrà informare al più presto l'offerente in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

Per le fasi di invito, di presentazione delle offerte e di aggiudicazione si fa rinvio all'art. 60, commi 11 e 12, del Codice.

Salvo casi eccezionali, debitamente giustificati, la durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni.

Art. 35 ***Asta elettronica***

Lo strumento dell'asta elettronica può essere utilizzato nelle procedure aperte, ristrette o negoziate (previo bando) nel caso in cui le specifiche dell'appalto possono essere fissate in modo preciso e la valutazione delle offerte, rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara, sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

L'asta elettronica riguarda unicamente i prezzi, nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, oppure i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il ricorso all'asta elettronica deve essere espressamente indicato nel bando di gara che deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art. 41 del presente Regolamento, anche quelli specifici dell'art. 296 del Regolamento attuativo del Codice. Per la procedura si fa diretto riferimento alle indicazioni dettate dall'art. 85 del Codice e dagli artt. 288 e seguenti del Regolamento.

La durata dell'asta non può essere inferiore ad un'ora.

Per l'esercizio del diritto d'accesso, nell'ambito procedura dell'asta elettronica, si fa rinvio all'art. 19 del presente Regolamento.

CAPO III FORME DI PUBBLICITA'

Art. 36 ***Pubblicità - rinvio***

Gli avvisi di preinformazione, i bandi/avvisi di gara e gli esiti devono essere pubblicizzati secondo le modalità di legge e negli allegati delle schede di P.E.G. aggiornate annualmente.

Ai sensi di legge, per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale.

Per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale. Sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

CAPO IV CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 37 ***Criteri per la scelta dell'offerta***

La migliore offerta deve essere selezionata con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'Ente individuerà il criterio maggiormente adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Nell'individuazione del criterio di aggiudicazione dovranno essere garantiti il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento in modo tale da garantire una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.

Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità/prezzo, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'indicazione del criterio individuato dovrà essere indicato nella determinazione a contrarre e nel bando di gara.

E' facoltà dell'Ente non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso il Responsabile del Settore interessato dovrà rendere palese, con determinazione, l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in base ai quali si è ritenuto di non procedere all'aggiudicazione¹.

¹ TAR Calabria sez. I, 4 Luglio 2006, n. 785

Art. 38
Criterio del prezzo più basso

Sono aggiudicati al massimo ribasso gli appalti per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo. Tale criterio può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'Ente quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.

Nel caso di gara con criterio del prezzo più basso, il bando deve indicare:

- se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Nel caso di contratti da stipulare in parte a corpo e in parte a misura, il prezzo è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Per la procedura di aggiudicazione con criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari si fa rinvio all'art. 119 del Regolamento attuativo del Codice.

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori trova applicazione la procedura disciplinata dall'art. 118 del Regolamento attuativo del Codice.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, in sede di predisposizione del bando di gara o degli inviti, nel fissare il prezzo a base di gara, si dovrà effettuare una rilevazione dei prezzi di mercato.

Art. 39
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

E' facoltà dell'Ente individuare tale criterio di valutazione delle offerte laddove le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

Nel caso di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara deve indicare i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Tali criteri hanno particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- il prezzo;
- la qualità;
- il pregio tecnico;
- le caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- la redditività;
- il servizio seguente alla vendita;

- l'assistenza tecnica;
- la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- la sicurezza dell'approvvigionamento;
- nel caso di concessioni: la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Nel bando di gara sono elencati i criteri di valutazione con la definizione della ponderazione attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato. Nel caso in cui tale ponderazione risulti impossibile, per ragioni dimostrabili, nel bando di gara o nel capitolato d'onori o, nel caso di procedura con dialogo competitivo, nel bando o documento descrittivo, dovrà essere indicato l'ordine decrescente di importanza dei criteri di valutazione.

Per ciascun criterio di valutazione il bando può prevedere sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Nel caso in cui l'Ente non sia in grado di determinare tali criteri, pesi e punteggi, con le relative specificazioni, tramite la propria organizzazione, il Responsabile del Settore provvede, con la determina a contrarre, alla nomina di uno o più esperti ai quali è affidato l'incarico di procedere alla loro redazione.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento.

Per le disposizioni procedurali si fa rinvio agli artt. 120 (lavori) e 283 (servizi e forniture) del Regolamento attuativo del Codice .

TITOLO V

PROCEDURA DI GARA

Art. 40 ***Avviso di preinformazione***

Ai sensi degli articoli 70, comma 7, 122 e 145 del Codice, nel caso in cui l'Ente intenda avvalersi delle riduzioni dei termini di ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte rende noto, entro il 31 Dicembre di ogni anno e mediante un avviso di preinformazione, l'importo complessivo stimato per forniture, servizi e lavori che si intendono aggiudicare nel corso dell'anno successivo.

L'avviso contiene le indicazioni riportate nei formulari di cui al Regolamento della Commissione Europea del 7 Settembre 2005 n. 1564 e all'Allegato IX A del Codice.

In particolare l'avviso dovrà specificare:

- l'Amministrazione aggiudicatrice;
- l'oggetto dell'appalto (nelle modalità diversificate per lavori o per forniture o servizi);
- informazioni su eventuali concessioni ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Comunitari;
- eventuali informazioni complementari;
- informazioni sul quadro normativo generale;
- eventuali altri indirizzi e punti di contatto dell'Ente.

Art. 41
Bando di gara – lettera di invito

Il bando di gara e la lettera di invito hanno natura giuridica di invito ad offrire: ne consegue che non vincolano di per sé l'Ente e non sono idonee a fare sorgere alcuna responsabilità precontrattuale in capo allo stesso qualora, in presenza di un interesse pubblico adeguatamente motivato, decida di non addivenire al perfezionamento del rapporto negoziale.

Il bando e la lettera di invito, in quanto "*lex specialis*" della gara, devono essere improntati alla massima chiarezza ed essere conformi alle disposizioni di legge.

Sono elementi essenziali del bando o della lettera di invito:

- l'indicazione dell'Amministrazione aggiudicatrice e degli indirizzi presso i quali è possibile ottenere informazioni e documentazioni;
- l'indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento della gara;
- l'indicazione del tipo di documentazione di gara con le condizioni, i costi e i tempi per ottenere la documentazione;
- l'indirizzo presso il quale inviare l'offerta o la domanda di partecipazione;
- l'oggetto dell'appalto (con descrizione quantitativa e qualitativa);
- i mezzi di finanziamento
- le modalità di svolgimento e di pagamento del corrispettivo;
- le specifiche tecniche;
- il luogo di esecuzione;
- l'eventuale divisione in lotti;
- l'ammissibilità di varianti;
- il termine dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi;
- requisiti, modalità e tempi per la partecipazione;
- indicazione della forma giuridica che può assumere il raggruppamento di imprenditori;
- le cause di esclusione e richiamo delle norme in materia di esclusione;
- indicazioni riguardanti la situazione dell'offerente (condizioni minime di carattere economico o tecnico);
- estremi dell'eventuale pubblicazione del bando di preinformazione;
- le modalità di formulazione e termini per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione;
- i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive da allegare all'offerta;
- i criteri di valutazione;
- importo della cauzione provvisoria e modalità di presentazione;
- eventuale effettuazione di sopralluogo quale condizione per la partecipazione alla gara;
- eventuale possibilità della presentazione di offerte che riflettano una diversità di soluzioni tecniche relative all'oggetto dell'appalto.

Il bando di gara, la lettera d'invito, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, nonché lo schema del contratto, sono approvati con determinazione del Responsabile di Settore competente.

Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dal precedente art. 36 del presente Regolamento. In assenza di specifiche disposizioni normative, i bandi di regola devono essere pubblicati all'albo pretorio, sul sito informatico istituzionale dell'Ente e sul

sito dell'Osservatorio Regionale. Potranno essere valutate forme diverse ed ulteriori di pubblicità avuto riguardo alla particolarità del servizio, della fornitura o dei lavori e alla eventuale necessità ed urgenza di provvedere.

Nel bando di gara o nella lettera di invito sono indicati i termini e le modalità per la richiesta di chiarimenti sul contenuto degli stessi oppure del capitolato allegato, nonché per l'effettuazione dei sopralluoghi quando richiesti a pena di inammissibilità dell'offerta. I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente in forma scritta. La risposta è pubblicata nella sezione "Bandi e appalti" del sito istituzionale dell'Ente, unitamente al quesito posto, a disposizione di tutti i potenziali concorrenti. E' facoltà del Responsabile del procedimento porre in essere ulteriori forme di comunicazione.

Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara o della lettera di invito, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando o nella lettera di invito a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, a prescindere dall'espressa previsione del bando o della lettera di invito, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.

Nel testo del bando di gara dovrà essere inserita l'eventualità della facoltà di revoca del bando stesso, in presenza di motivi di interesse pubblico, fino al momento precedente all'aggiudicazione e senza che ciò comporti alcun diritto ad indennizzo². In caso di revoca o di annullamento del bando, il Responsabile del Settore, su relazione del Responsabile del procedimento se diverso, dovrà esplicitare, con provvedimento, rispettivamente, le valutazioni in termini di opportunità ovvero il rilievo dello specifico vizio di legittimità. Nel caso di annullamento del bando, sarà necessario porre a raffronto l'interesse pubblico che sarebbe stato perseguito attraverso la conclusione dell'originaria procedura e quello che si pone come realizzabile per tramite di una nuova.

Art. 42

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare

In caso di procedure ristrette, negoziate con o senza pubblicazione di un bando di gara, di dialogo competitivo, l'Ente invita simultaneamente, in forma scritta, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

L'invito a presentare offerte, a negoziare e a partecipare al dialogo contiene gli elementi previsti dall'art. 67 del Codice.

In particolare devono essere specificati:

- gli estremi del bando di gara pubblicato (nel caso in cui vi sia stata la pubblicazione del bando);
- il termine per la ricezione delle offerte e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse;
- nel caso di dialogo competitivo, la data stabilita per l'inizio della fase di consultazione;
- l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito;
- nel caso in cui non siano già riportati nel bando di gara, i criteri di selezione dell'offerta;

² Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza 4 Marzo 2008, n. 904

- nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa agli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza laddove tali elementi non figurino già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

Art. 43 **Specifiche tecniche**

Le specifiche tecniche figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Esse dovranno essere formulate in modo tale da garantire pari accesso agli offerenti e la concorrenza. A tale scopo, a meno di particolari e motivate controindicazioni, dovrà essere esplicitata la possibilità della presentazione di offerte che riflettano una diversità di soluzioni tecniche. Si dovranno, pertanto, fissare le prestazioni tecniche in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in mancanza di specifiche controindicazioni legate all'oggetto dell'appalto e a caratteristiche tecniche di prodotti che non si prestano ad essere definiti se non attraverso l'indicazione di una prefigurata tipologia, si dovranno prendere in considerazione offerte basate su soluzioni equivalenti.

Per la formulazione delle specifiche tecniche si fa rinvio alle modalità indicate nell'art. 68, comma 3, del Codice.

Art. 44 **Requisiti degli operatori economici**

I requisiti richiesti sono riportati nel bando o nella lettera invito.

I principali sono di seguito elencati:

- essere in possesso dei requisiti e non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice;
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza ai sensi dell'art. 39 del Codice;
- in regola con la Legge n. 68/1999 e con la normativa antimafia;
- essere in possesso della qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- in caso di forniture e servizi, essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 41 del Codice e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del Codice.

Per le procedure relative a forniture e servizi trova applicazione l'art. 275 del Regolamento attuativo del Codice.

Gli operatori economici attestano, in fase di gara, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità con le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 45 **Avvalimento**

Ai sensi degli articoli 49 e 50 del Codice, i concorrenti possono soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale avvalendosi di quelli di un altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni requisito o categoria con l'eccezione prevista dall'art. 49, comma 6, del Codice. La stessa impresa ausiliaria non può mettersi a disposizione di più concorrenti partecipanti alla medesima procedura di gara salvo il caso previsto dall'art. 49, comma 9, del Codice laddove, in considerazione della natura particolarmente tecnica della prestazione, vi sia un ristretto numero operatori economici con le capacità tecniche necessarie. In tal caso gli operatori economici ausiliari sono tenuti ad impegnarsi ad offrire le necessarie risorse, alle medesime condizioni, al concessionario.

L'impresa ausiliaria è tenuta a rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti dell'Ente, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata e per tutto il periodo dell'appalto.

Ai fini dell'avvalimento il concorrente è tenuto a produrre, nella procedura di gara, le dichiarazioni e le documentazioni previste dall'art. 49, comma 2, del Codice.

Si fa rinvio all'art. 49 del Codice per una disciplina maggiormente dettagliata dell'istituto.

Art. 46

Forme e modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte

Nell'individuazione delle forme di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, si dovrà garantire agli operatori economici la non limitazione del diritto di accesso alla procedura. Tali modalità, con i relativi termini, dovranno essere definite nel bando di gara o nella lettera di invito.

Salvo che ciò comporti rischi per la protezione dell'integrità o della riservatezza delle domande di partecipazione, è sempre consentita la presentazione diretta presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le comunicazioni potranno avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 73, 74 e 77 del Codice.

Le offerte dovranno essere contenute, secondo le prescrizioni dettagliate nelle relative discipline di gara, in plichi chiusi e sigillati.

Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, la documentazione di partecipazione, l'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi chiusi e sigillati, a loro volta racchiusi in un unico plico chiuso e sigillato. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale, l'indirizzo dell'operatore economico concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale il medesimo intende partecipare.

Con termine "sigillato", di cui ai precedenti commi, si intende la necessità che, sui lembi di chiusura del plico, sia apposta un'impronta, timbro o firma tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima. In tal caso

dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare l'offerta iniziale, sigillata, tra gli atti di gara.

Le offerte o le domande presentate per via elettronica dovranno avvenire tramite firma digitale così come prevista dal D.Lgs. n. 82/2005.

Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

La difformità della documentazione presentata da quella prevista dal bando comporta l'esclusione dell'offerta qualora espressamente sanzionata oppure quando non consente l'individuazione del partecipante.

Le semplici irregolarità documentali (formali) non comportano l'esclusione. In tal caso il Responsabile del procedimento deve invitare il concorrente alla regolarizzazione.

Art. 47

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

I termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 70 del Codice, devono essere calibrati con la complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la formulazione delle offerte.

Art. 48

Riapertura e proroga dei termini

La riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione deve essere motivata ed è disposta con provvedimento del Responsabile di Settore competente.

Tale decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

Art. 49

Contenuto dell'offerta

L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta con chiarezza, precisione, nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito.

Il prezzo deve essere indicato direttamente o mediante ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta. Sono vietate offerte in aumento. L'indicazione del prezzo deve essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza è da considerarsi valida l'offerta in lettere.

La misura percentuale del prezzo deve contenere al massimo tre numeri decimali e, conseguentemente, non si terrà conto del quarto numero decimale eventualmente indicato.

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. Per la disciplina della garanzia si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 75

Codice. Per beneficiare della riduzione della garanzia, nei casi previsti dal comma 7 del medesimo art. 75, è necessario che gli operatori economici dichiarino, in conformità con le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, il possesso delle certificazioni necessarie e la volontà di volersi avvalere di tale riduzione.

Per il contenuto specifico delle offerte relative alla concessione di lavori pubblici si fa rinvio al successivo art. 60 del presente Regolamento.

Per il contenuto specifico delle offerte relative alla finanza di progetto si fa rinvio al successivo art. 65 del presente Regolamento.

Art. 50 ***Offerte uguali***

In presenza di due o più offerte che hanno conseguito lo stesso risultato ovvero siano di pari entità economica, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 e s.m.i..

In caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza di offerte che hanno conseguito parità di punteggio, l'affidamento potrà avvenire in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica, purché tale circostanza sia stata predeterminata nel Bando di gara o nella lettera invito. In caso di ulteriore parità si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 e s.m.i..

Art. 51 ***Offerta unica***

Ai sensi degli articoli 69 e 89 del R.D. 827/1924 e s.m.i., è facoltà dell' Ente procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, in relazione all'oggetto del contratto, conveniente e non anomala, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera d'invito.

Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi.

Negli atti di gara può essere predeterminato un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta valida non è considerata idonea all'aggiudicazione.

Art. 52 ***Offerte anomale***

Per offerte anomale si considerano offerte caratterizzate solitamente da un prezzo anormalmente basso rispetto all'entità della prestazione oggetto dell'appalto. Tale fatto sovente può lasciar presumere che la prestazione non potrà essere fornita in modo serio e costante nel tempo.

CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

Nei procedimenti di gara con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, di norma l'anomalia delle offerte è valutata secondo le modalità previste dall'art. 86, comma 1, del Codice e dell'art. 121 (lavori) e 284 (forniture e servizi) del Regolamento attuativo del Codice. Ai sensi di tale disposto normativo, sono anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10% (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle

offerte di maggior ribasso e di quelle di minore ribasso, incrementata dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Tale criterio di calcolo dell'anomalia non si applica nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso l'Ente può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 122, comma 9 del Codice, per lavori di importo pari ad un milione di Euro, l'Ente può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Codice. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e, in tal caso, l'Ente può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 124, comma 8 del Codice, per appalti di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 100.000, l'Ente può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Codice. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e, in tal caso, l'Ente può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

E' in ogni caso fatta salva la possibilità dell'Ente di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Nelle gare con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'anomalia delle offerte è valutata secondo le modalità previste dall'art. 86, comma 2, del Codice e dell'art. 121 (lavori) e 284 (forniture e servizi) del Regolamento attuativo del Codice. Sono pertanto sottoposte a verifica, in quanto anomale, unicamente le offerte, in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

E' in ogni caso fatta salva la possibilità dell'Ente di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nella predisposizione delle procedure di gara e nella valutazione delle anomalie, l'Ente deve valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e a quello relativo alla sicurezza. Il costo del lavoro è determinato, periodicamente, dal Ministero del Lavoro.

La valutazione delle offerte anomale è effettuata dalla Commissione giudicatrice o, qualora si ritenga opportuno, da una sub commissione costituita con apposito atto. Tale commissione è costituita in via prioritaria da personale interno all'Ente, salvo il caso di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili tra figure interne all'Ente.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere oggetto a ribasso d'asta.

Per la disciplina della procedura e degli atti consequenziali alla rilevazione di offerte anomale si fa rinvio agli articoli 87 e 88 del Codice e agli artt. 121 (lavori) e 284 (servizi e forniture) del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 53
Aggiudicazione provvisoria

Il Responsabile del Settore, sulla base delle risultanze del verbale di gara, comunica l'esito provvisorio della gara agli operatori economici classificati al I e al II posto della graduatoria dei concorrenti e dispone di procedere alla verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione, ed autocertificati in sede di gara dagli stessi.

Art. 54
Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta, con determinazione del Responsabile del Settore competente approvando i verbali di gara e di aggiudicazione provvisoria, successivamente all'avvenuta verifica, con esito positivo, dei requisiti autocertificati.

Ai sensi dell'art. 12 del Codice, l'aggiudicazione definitiva deve essere effettuata entro sessanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Responsabile del Settore competente, del verbale di aggiudicazione provvisoria oppure, nelle procedure che non richiedono la redazione di un verbale, dalla data di valutazione delle offerte/preventivi richiesti o, in subordine, ove questa data sia incerta, dalla data di ricezione delle suddette offerte/preventivi. Tale termine può essere interrotto per la richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui tali chiarimenti o documenti sono pervenuti all'Ente.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 lettera a), del Codice l'aggiudicazione definitiva è comunicata, entro un termine non superiore a cinque giorni:

- all'aggiudicatario;
- al concorrente che segue nella graduatoria;
- a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione oppure se sono nei termini per presentare tali impugnazioni;
- a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, nel caso in cui dette impugnazioni non siano state ancora respinte con una sentenza definitiva.

Art. 55
Comunicazioni di esclusione o di non aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, il Responsabile del procedimento comunica l'esclusione dalla gara, entro cinque giorni, ai candidati e agli offerenti esclusi ovvero, a tutti i candidati, la decisione di non aggiudicare l'appalto o di non concludere un accordo quadro. Le comunicazioni devono riportare le relative motivazioni.

Art. 56
Comunicazioni di avvenuta stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 b-ter), il Responsabile del procedimento comunica la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, entro un termine non superiore a cinque giorni, al secondo classificato, a tutti i concorrenti che abbiano presentato un'offerta ammessa, ai candidati esclusi se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o siano in termini per presentare tale impugnazione, a coloro che hanno impugnato il bando o lettera di invito, se tali impugnazioni non siano ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Art. 57
Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni di cui ai precedenti artt. 54, 55, 56 devono essere effettuate in forma scritta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Trovano applicazione le specifiche disposizioni dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

TITOLO VI
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI

Art. 58
Concessioni di lavori pubblici

Le concessioni di lavori pubblici hanno per oggetto la progettazione definitiva, quella esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

Nel caso in cui l'Ente sia già in possesso del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

L'Ente fisserà un prezzo nel caso in cui al concessionario sia imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono

prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo.

Per la specifica disciplina delle caratteristiche della concessione di lavori pubblici si fa rinvio all'art. 142 del Codice.

Art. 59

Procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici – Termini

Nel caso in cui si proceda ad un affidamento di concessione di lavori pubblici, l'Ente pubblicherà un apposito bando di gara.

L'affidamento può avvenire tramite procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la fissazione dei termini di ricezione delle offerte o delle candidature si fa rinvio all'art. 47 del presente Regolamento e all'art. 145 del Codice.

Art. 60

Contenuto dell'offerta

Oltre al piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto, l'offerta deve riportare:

- il prezzo richiesto dal concorrente;
- il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'Ente;
- il canone da corrispondere all'Ente;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- la durata della concessione;
- il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
- le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
- la quota di lavori che intende affidare a terzi.

Art. 61

Affidamento a terzi di una parte dei lavori

Nella procedura di affidamento di concessione di lavori pubblici, l'Ente ha facoltà di:

- imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
- invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

Art. 62

Lavori complementari

L'Ente può affidare al concessionario in via diretta i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per l'Ente;
- quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

L'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve comunque superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

Art. 63 **Contratto di concessione**

Il contratto di concessione di lavori pubblici deve indicare:

- le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'Ente;
- l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
- i poteri riservati all'Ente, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del Responsabile unico del procedimento;
- la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
- l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;
- le procedure di collaudo;
- le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
- le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
- le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 5, del Codice;
- i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
- le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
- le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
- le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'Ente al termine della concessione;
- modalità dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera;
- il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l'arco temporale prescelto;
- corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

TITOLO VII

LA FINANZA DI PROGETTO – SOCIETA' DI PROGETTO

CAPO I

LA FINANZA DI PROGETTO – PROCEDURA E TIPOLOGIE

Art. 64

La finanza di progetto

Allo scopo di realizzare lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, l'Ente può, in alternativa all'affidamento mediante concessione di lavori pubblici ai sensi del Titolo precedente, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Il bando, oltre agli elementi dell'art. 41 del presente Regolamento, specifica:

- che l'Ente ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
- che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'Ente ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

Le offerte sono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

Art. 65

Contenuto delle offerte

Le offerte devono contenere:

- un progetto preliminare;
- una bozza di convenzione;
- un piano economico-finanziario asseverato da una banca;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'art. 49, IV comma, del presente Regolamento e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilità posto a base di gara.

Art. 66
Procedura ad unica gara

L'Ente, nominata la Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente Regolamento:

- prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
- pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto;
- nel caso in cui il progetto non necessiti di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
- qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del presente Regolamento.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese che non potrà comunque superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, così come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Art. 67
Procedura a doppia gara

L'Ente, in alternativa alla procedura prevista dall'articolo precedente, può dar corso ad una procedura con doppia gara secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 15, del Codice.

In tal caso la prima gara avrà ad oggetto la selezione del promotore, la seconda, sulla base di un progetto preliminare, il confronto delle condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel bando della prima gara (individuazione del promotore) deve essere chiarito che la procedura non si conclude con l'aggiudicazione della concessione al promotore selezionato, ma comporta l'attribuzione al medesimo del diritto ad essere preferito al migliore offerente individuato nella gara volta alla selezione delle due migliori offerte da mettere in competizione con quella del "promoter" e sempre che questi accetti di adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.

Nella seconda gara, nel caso in cui non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo. Se, invece, sono state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'Ente, adeguare la

propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In tal caso l'Ente rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo dell'art. 153 del Codice. Nel caso in cui il promotore non adegui nel termine sopra indicato alla precedente lettera la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'Ente rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo dell'art. 153 del Codice.

Art. 68 ***Procedura ad impulso del privato***

In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale, per il quale l'Ente non ha provveduto alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per il concessionario anche associando o consorziato possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al precedente art. 65 del presente Regolamento, garantita dalla cauzione di cui all'art. 49, comma 4, del presente Regolamento, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione definitiva.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma precedente, l'Ente provvede, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso, con le modalità secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei criteri previsti e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. L'Ente esamina le proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di tale termine.

L'Ente, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individua la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo successivamente in via alternativa a:

- indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta se il progetto preliminare necessita di modifiche;
- se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 58 del presente Regolamento, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
- se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 4 del precedente art. 67 del presente Regolamento ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per il concessionario anche associando o consorziato, e i soggetti di cui al comma 20 dell'art. 153 del Codice, possono presentare all'Ente, a mezzo di studi di fattibilità proposte relative a lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non siano presenti nella programmazione triennale. L'Ente deve valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e può adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse. Tale adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Successivamente l'Ente darà corso ad una procedura aperta sulla base dello studio di fattibilità fatto proprio.

Art. 69
Finanza di progetto per forniture e servizi

Nella caso di una procedura di finanza di progetto relativa alla concessione di servizi le proposte contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico – finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 153, comma 9, del Codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'art. 83, comma 1, del Codice e delle garanzie offerte dal promotore all'Ente. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione.

La fattibilità delle proposte presentate è valutata sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione. E' verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione.

In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità).

Per la scelta del concessionario, l'Ente indice una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Ente maggiormente conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione.

CAPO II
SOCIETA' DI PROGETTO

Art. 70
Società di progetto

Le modalità per la costituzione delle società di progetto per l'affidamento in concessione della realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità sono disciplinate dagli artt. 156 e seguenti del Codice.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTI
E ALIENAZIONI DI IMMOBILI

Art. 71
Normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 127/97 e s.m.i. i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783/1908 e s.m.i. ed al Regolamento approvato con R.D. 17 Giugno 1909, n. 454 , e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con

regolamento dell'Ente interessato. A tale scopo il Comune di Savigliano, con D.C. n. 46 del 19/09/2005, ha approvato il Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare al quale si rinvia per la trattazione dettagliata della materia.

L'art. 6 del vigente Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare prevede che alle alienazioni si preveda tramite le seguenti modalità:

- asta pubblica;
- trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- trattativa privata diretta;
- permuta.

L'asta pubblica è regolata dalla procedura del R.D. n. 827/24 e dall'art. 72 del presente Regolamento.

E', inoltre, consentita la procedura della trattativa privata diretta, disciplinata dall'art. 12 del Regolamento delle alienazioni del patrimonio immobiliare, nei seguenti casi e modalità:

- alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
- alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
- alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
- alienazione di beni immobili compresi in un piano esecutivo in cui la proprietà sia ripartita tra il Comune ed un unico altro soggetto terzo, a favore del quale è ammessa la vendita, purchè lo stesso detenga una quota pari o superiore al 80% della superficie totale, le aree comunali costituiscano conseguentemente una quota non superiore al 20%. Nel caso in cui nel comparto vi siano più soggetti terzi e l'Amministrazione detenga in ogni caso una quota di superficie pari o inferiore al 20%, l'alienazione può avvenire a favore del migliore offerente tra i soggetti del comparto, previo confronto informale riservato ai predetti interessati.
- fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per un'unica ditta catastale ed abbiano, comunque, un valore massimo di € 25.000,00;
- in caso di aste andate deserte secondo.

In tutte le suddette ipotesi, l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato e deve essere approvata con deliberazione della Giunta Comunale, anche se già prevista nel Piano delle Alienazioni.

Art. 72

Svolgimento dell'asta pubblica - Metodo di aggiudicazione

E' il sistema di gara attraverso il quale possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso d'asta o bando di gara.

La pubblicità del bando è disciplinata dall'art. 66 del R.D. n. 827/1924, e s.m.i..

Il procedimento si svolge, in giorno feriale, in luogo aperto al pubblico, secondo la disciplina prevista dagli artt. 63 – 88 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.. Si apre con la pubblicazione dell'avviso d'asta (articoli 65 – 67 R.D. 827/1924), a norma del quale i

concorrenti presentano documentata offerta e depositano la somma stabilita presso la Tesoreria dell'Ente, a titolo di deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 68 R.D. citato, è facoltà del Comune escludere dalla gara i concorrenti che in occasione di precedenti contratti si siano resi colpevoli di negligenza o malafede.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, il Presidente del seggio di gara dichiara aperta l'asta, che può svolgersi con uno dei metodi previsti dall'art. 73, R. D. 827/1924 (estinzione della candela vergine, offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'amministrazione, offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, pubblico banditore).

Salvo diversa disposizione di legge, il Comune adotta, di norma, il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base, ai sensi dell'art. 73, lettera c), R.D. 827/1924, con aggiudicazione al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta (art. 76, R.D. 827/1924).

Ai sensi dell'art. 81, R.D. 827/1924, l'offerta può essere presentata per conto di una terza persona, con riserva di nominarla. Nel caso di aggiudicazione in favore di offerta per persona da dichiarare, l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di tre giorni. La dichiarazione deve essere accettata mediante sottoscrizione del verbale di aggiudicazione.

Nel caso in cui l'offerente non faccia la dichiarazione nel termine utile, ovvero la persona dichiarata non accetti oppure non abbia i requisiti per concorrere all'asta, l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'offerente.

Il procedimento termina con l'aggiudicazione provvisoria. Il verbale d'asta corredato delle offerte pervenute, è trasmesso al Responsabile del Settore interessato per i successivi provvedimenti di competenza (aggiudicazione definitiva).

TITOLO IX

PROCEDURE IN ECONOMIA

Art 73

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, le acquisizioni in economia, possono essere effettuate:

- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario.

Per ogni acquisizione in economia l'Ente opera attraverso un Responsabile del procedimento.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente. L'individuazione degli operatori da invitare ai sensi dell'art. 125, comma 8, del Codice, potrà avvenire tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.

Nessuna prestazione di lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Per la disciplina dettagliata si rimanda al vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi.

Art 74 **Lavori in economia**

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 Euro, quelli assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Si considerano lavori eseguibili in economia:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
- manutenzione di opere o di impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Per l'elenco dettagliato dei lavori eseguibili in economia, nonché per la disciplina generale, si fa rinvio al vigente Regolamento Comunale sull'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 75 **Autorizzazione alla spesa per lavori in economia**

Il Responsabile del procedimento, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, concede direttamente l'autorizzazione per i lavori indicati nella categoria generale di cui all'articolo 125, comma 6, del Codice e all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale sull'esecuzione dei lavori in economia.

Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dall'Ente, su proposta del Responsabile del procedimento attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 76 **Lavori urgenti**

Qualora l'esecuzione dei lavori in economia fosse determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, tale carattere d'urgenza deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale del comma precedente è redatto dal Responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico a ciò incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 77 **Lavori in caso di somma urgenza**

Nel caso di circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente art. 75, comma 2, del presente Regolamento, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento o dal tecnico.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5 del Regolamento attuativo del Codice.

Il Responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Ente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 78 **Servizi e forniture in economia: rinvio**

Per l'acquisizione di forniture e servizi in economia si rimanda alla disciplina prevista dall'art. 125, commi 9 e seguenti, del Codice e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi.

Art. 79
Atto di cottimo (lavori)

L'atto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
- le garanzie a carico dell'esecutore.

Agli affidamenti tramite cottimo fiduciario si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 3, del Codice in materia di pubblicazione degli esiti.

TITOLO X
INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI
AI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Art. 80
Ambito di applicazione e norme applicabili

Le norme del presente Titolo si riferiscono all'affidamento incarichi di cui agli artt. 90 e successivi del Codice.

Art. 81
Figure professionali – Modalità di affidamento

Ricorrendo uno dei casi dell'art. 90, comma 6, del Codice l'Ente può affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione ai soggetti indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h). Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto dell'art. 130 del Codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Per incarichi professionali di importo inferiore a 20.000 Euro è possibile procedere all'affidamento diretto del Responsabile del Settore interessato, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 125, comma 11 e dall'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice stesso, anche attingendo all'Albo dei professionisti, previsto dall'art. 89 del presente Regolamento oppure tramite affidamento.

Per incarichi professionali di importo pari o superiori ad 20.000 Euro ed inferiori a 100.000 Euro è possibile procedere all'affidamento, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo le modalità previste dall'art. 91, comma 2, e dall'art. 57, comma 6, del Codice attingendo agli elenchi di operatori economici di cui all'art. 89 del presente Regolamento ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

Per incarichi professionali di importo superiore a 100.000 Euro si applicano l'art. 91, comma 1, e le disposizioni della parte II, Titolo I (sopra soglia) e Titolo II (sotto soglia) del Codice e la Parte III, Titolo II del Regolamento attuativo del Codice.

E' vietato il subappalto per tutti gli affidamenti previsti dal presente articolo. Costituiscono eccezione a tale divieto le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto salvo ragioni particolari accertate dal Responsabile del procedimento. In tal caso è necessaria l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.

I Responsabili di Settore procedono all'affidamento dell'incarico, previa dimostrazione della regolarità contributiva del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 90, comma 7 del Codice, e all'impegno della relativa spesa nonché alla formalizzazione dell'incarico.

Art. 82

Requisiti professionali– rinvio

Per i requisiti delle società di ingegneria si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 254 del Regolamento attuativo del Codice.

Per i requisiti delle società di professionisti si fa rinvio all'art. 255 del Regolamento attuativo del Codice.

Per i requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si fa rinvio all'art. 256 del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 83

Modalità di affidamento tramite procedura aperta, ristretta o negoziata con bando

Nel caso in cui l'Ente dia corso ad un affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria tramite procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara contiene, oltre agli elementi indicati all'art. 41 del presente Regolamento:

- l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento attuativo del Codice con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del Direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e del coordinatore per l'esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 del Regolamento attuativo del Codice;
- il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
- il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del Codice;
- il divieto previsto dall'articolo 90, comma 8, del Codice;

- i requisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3, del Regolamento attuativo del Codice;
- nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice, il numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta.

Negli stessi casi di cui sopra, il bando ovvero la lettera invito indicano inoltre:

- il numero massimo di schede di formato A3, o di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento attuativo del Codice. Tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
- il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento attuativo del Codice, ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione. Tale numero è compreso tra venti e quaranta.

Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di cui all'art. 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3), del Regolamento attuativo del Codice.

I termini per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione non possono essere:

- inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando in caso di procedura aperta;
- inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando in caso di procedura ristretta;
- inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando per la procedura negoziata con bando.

Per le modalità di svolgimento della gara si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 266 del Regolamento attuativo.

Art. 84 **Penali**

I disciplinari di affidamento dei servizi precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal Responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora la disciplina contrattuale prevedesse l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Art. 85 **Concorso di progettazione³**

Secondo quanto previsto dall'art. 91, comma 5, del Codice nei casi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico – artistico, conservativo, tecnologico, l'Ente valuta, in via prioritaria, l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

Ai sensi dell'art. 3, comma 41, del Codice il concorso di progettazione è una procedura tesa a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

Per il contenuto del bando della procedura si fa rinvio all'art. 260, commi 2, 3 e 4, del Regolamento. Nel bando deve trovare indicazione anche il costo presunto che l'Ente prevede per la realizzazione dell'opera posta a concorso.

La valutazione delle proposte progettuali è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I del Regolamento attuativo del Codice.

Per lo svolgimento della procedura si fa rinvio diretto alle disposizioni degli articoli 99 e seguenti del Codice.

Secondo il disposto dell' art. 110, comma 1, ultimo periodo, del Codice e dell'art. 260, comma 6, del Regolamento attuativo del Codice l'Ente, in relazione alla singola procedura, si riserva il diritto di richiedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza e con i requisiti professionali richiesti dalla medesima disposizione normativa.

Art. 86 **Concorso di idee**

La procedura del concorso di idee è finalizzata ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.

³ Si rammenta che, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, (deliberazione n. 125/2007 e determinazione n. 3/2000) il concorso di progettazione e il concorso di idee costituiscono procedure che si concludono con l'acquisto, da parte della stazione appaltante, di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista.

Il bando per il concorso di idee deve contenere le indicazioni elencate nell'art. 259, comma 2, del Regolamento attuativo del Codice. Nel bando deve trovarsi indicazione anche del costo presunto che la stazione appaltante prevede per la realizzazione dell'opera posta a concorso.

Per lo svolgimento della procedura si fa rinvio diretto alle disposizioni degli articoli 108 e seguenti del Codice.

Come per il concorso di progettazione, anche per il concorso di idee l'Ente, in relazione alla singola procedura, si riserva il diritto di richiedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza e con i requisiti professionali richiesti dalla medesima disposizione normativa.

Art. 87

Commissione giudicatrice per il concorso di idee e il concorso di progettazione

Per le procedure del concorso di idee e di quella del concorso di progettazione, è necessaria l'istituzione di una Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

Nel caso di interventi di particolare rilevanza, i lavori della Commissione possono essere preceduti da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. L'analisi è svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti dell'Ente ovvero consulenti esterni.

A norma di legge, la Commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure:

- all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, se costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;
- esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione;
- può procedere, se ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;
- le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza;
- a cura della Commissione stessa sono redatti i verbali delle singole riunioni;
- il verbale finale, oltre a contenere la graduatoria, riporta motivazioni per tutti i concorrenti;
- consegna gli atti dei propri lavori all'Ente e, in particolare, al Responsabile del Settore competente.

Art. 88

Limitazioni

Gli affidatari degli incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Per le situazioni di controllo e di collegamento si fa riferimento all'art. 2359 del Codice Civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento

dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Art. 89 ***Albo professionisti***

E' una facoltà dell'Ente predisporre un Albo professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo e incarichi connessi, indicati nell'art. 90 del Codice, di importo stimato inferiore a € 100.000.

I predetti incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente, l'espletamento della direzione dei lavori, le attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, le altre prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché i collaudi.

Con la formazione dell'Albo, l'Ente intende perseguire gli obiettivi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 91, comma 2, e all'art. 120, comma 2 bis, del Codice.

Resta ferma la facoltà dell'Ente di non ricorrere ai professionisti iscritti all'Albo, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:

- nei casi in cui risulti possibile l'utilizzo di risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità tecnica;
- quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo;
- qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- attività di progettazione;
- direzione lavori;
- coordinamento della sicurezza;
- collaudo;
- attività tecniche connesse.

I soggetti che intendono presentare domanda per l'inserimento nell'Albo dovranno presentare istanza, allegando la documentazione prevista ed utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ente, entro il termine indicato nell'avviso di formazione dell'Albo.

L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all'art.124, comma 5, del Codice (G.U.R.I. serie speciale, siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice all'Albo dell'Ente). Nell'avviso l'Ente indica le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. L'Ente richiede ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N del Regolamento attuativo del Codice . E' possibile richiedere nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. Nell'avviso è, inoltre, richiesto, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco, di indicare il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Nella formazione e aggiornamento periodico dell'Albo si dovranno seguire i seguenti criteri e requisiti:

- la previsione del divieto alla partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori, così come definite dall'articolo 14 della Legge n. 143/1949 (tariffa professionale ingegneri ed architetti).

L'Albo ha durata annuale.

Nell'evenienza dell'affidamento di un incarico, nei limiti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'Ente, in alternativa, può:

- invitare, a presentare un'offerta, tutti i professionisti, iscritti nell'Albo e in possesso degli specifici requisiti richiesti per lo specifico incarico;
- procedere ad una selezione tramite modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quale, ad esempio, il sorteggio pubblico o, in alternativa, un criterio di rotazione, con scorrimento sistematico, seguendo l'ordine risultante da sorteggio.

I professionisti selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'art. 65, comma 1, del Codice.

La cancellazione dei professionisti dall'Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti:

- qualora non permangano i requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
- nel caso in cui i professionisti invitati non presentino per due volte consecutive offerta o presentino offerte per le quali l'Ente rilevi gravi anomalie;
- nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Ente.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei professionisti potrà essere altresì adottato su motivata proposta degli Uffici competenti. Della cancellazione dall'Albo sarà data comunicazione all'interessato.

L'Ente si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione dei professionisti cancellati.

Art. 90
Convenzione per la disciplina dell'incarico

Negli ambiti e con le modalità individuate annualmente dal P.E.G., la convenzione per la disciplina dell'incarico professionale è stipulata dal Responsabile del Settore interessato e dall'affidatario, in esecuzione del provvedimento di incarico, mediante scrittura privata non autenticata per incarichi di importo fino a 20.000 Euro e in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata per importi superiori.

Il disciplinare d'incarico deve riportare i seguenti elementi essenziali:

- oggetto dell'incarico;
- prestazioni professionali richieste;
- tempi di adempimento;
- importo degli onorari;
- modalità di pagamento;
- clausola di variabilità dell'importo presunto solo in diminuzione;
- riferimento estremi della dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con riferimento ai lavori progettati.
- l'obbligo, in caso di errori od omissioni nel progetto imputabili al progettista, di nuovamente progettare i lavori senza costi e oneri per l'Ente;
- penali per ritardo ed eventuale revoca per inadempimento;
- sistema di risoluzione delle controversie;
- clausola di previsione spese contrattuali a carico del professionista incaricato.

Art. 91
Polizza assicurativa del progettista

A far data dall'approvazione del progetto, l'Ente è tenuto a richiedere al progettista, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'art. 111, comma 1, del Codice. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'Ente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Tale garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1 milione di Euro, I.V.A. esclusa, per lavori di importo inferiore a Euro 4.845.000,00 e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 Euro, per lavori di importo superiore a Euro 4.845.000,00.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre all'Ente una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

TITOLO XI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 92

Servizi pubblici locali con rilevanza economica

Ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e s.m.i., il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica avviene, in via ordinaria:

- a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Tali procedure competitive avranno ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato, con l'attribuzione di una partecipazione non inferiore al 40%, e l'affidamento di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio stesso.

In presenza di situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'Ente locale, in possesso di requisiti idonei e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. In tal caso l'Ente deve dare adeguata pubblicità alla scelta (attraverso il sito informatico istituzionale dell'Ente, i settimanali locali e, per estratto quelli a maggiore diffusione nazionale) e trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo. Decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione di tale relazione, da parte della predetta Autorità, il parere si intende espresso in senso favorevole.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 6, del D.L. n. 112/2008 e s.m.i. è consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui sia possibile dimostrare il vantaggio economico di tale scelta. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

Per il regime transitorio degli affidamenti effettuati in modo non conforme a quanto previsto nei predetti commi, si fa rinvio alle modalità e ai termini fissati ai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 93

Regime transitorio

La disciplina del regime transitorio è contenuta nel comma 8 dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, come novellato dal D.L. n. 135/09. Essa detta regimi e scadenze differenziate per tutti i servizi pubblici locali (fatta eccezione per quelli esclusi) a seconda della modalità di affidamento.

Art. 94
Regime transitorio per gli affidamenti "in house"

Ai sensi del comma 8, lett. a) dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e s.m.i., le gestioni in essere alla data del 22 Agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 Dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che, entro il 31 Dicembre 2011, costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 2 del medesimo art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e s.m.i. (cessione di almeno il 40% del capitale ad un socio privato, con affidamento di specifici compiti operativi relativi alla gestione del servizio, selezionato con procedura di gara ad evidenza pubblica). Tali affidamenti, quindi, devono essere stati disposti nel rispetto dei principi comunitari relativi all'"in house providing" ("controllo analogo" a quello esercitato dall'ente sui propri servizi e "prevalenza" dell'attività in favore dell'ente locale, secondo le modalità con cui tali requisiti sono stati fissati e precisati dalla giurisprudenza comunitaria).

Le gestioni "in house" che, invece, non corrispondono a tali requisiti scadono, in base alla previsione residuale di cui al comma 8, lett. e), del medesimo art. 23bis alla data del 31 Dicembre 2010 senza necessità di apposita Deliberazione dell'Ente affidante.

Tutte gestioni affidate successivamente al 22 Agosto 2008 resteranno in vita sino alla loro scadenza contrattuale a condizione che siano state rispettate tutte le previsioni del medesimo art. 23 bis, ovvero che la scelta sia sorretta da adeguata motivazione in ordine alla eccezionalità che la caratterizza, fondata sull'impossibilità di ricorrere ad una valida alternativa di mercato e che sia stato richiesto il prescritto parere dell'Autorità Garante. Non necessariamente deve essersi trattato di parere favorevole, attesa la sua natura non vincolante.

Art. 95
Regime transitorio per gli affidamenti a società miste

Nel caso di società miste, il comma 8 lett. b) e c) ed e) dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e s.m.i. distingue:

- gli affidamenti disposti in favore di società miste il cui socio privato non sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica, i quali cessano, secondo il criterio residuale e di chiusura della lett. e) del comma 8, alla data del 31 Dicembre 2010;
- gli affidamenti disposti in favore di società miste il cui socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica che tuttavia non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio i quali cessano alla data del 31 Dicembre 2011;
- gli affidamenti disposti in favore di società miste il cui socio privato sia stato scelto con procedure di ad evidenza pubblica che abbiano avuto ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, i quali cessano alla scadenza contrattuale.

Art. 96
Regime transitorio per gli affidamenti a società quotate

Ai sensi del comma 8, lett. d) del D.L. n. 112/2008 e s.m.i. le società quotate e le loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. potranno mantenere gli affidamenti in essere sino alla scadenza del contratto allorché la partecipazione pubblica si riduca ad una

quota non superiore al 40% entro il 30 Giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 Dicembre 2015. A tal fine gli enti locali soci potranno cedere le loro partecipazioni mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali.

Art. 97

Servizi pubblici privi di rilevanza economica

Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica si rinvia direttamente alle modalità previste dall'art. 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. La gestione di tali servizi avviene mediante affidamento diretto a: istituzioni, aziende speciali (anche consortili) a società a capitale interamente pubblico con le limitazioni previste dall'art. 113 bis, comma 1, lettera c) del medesimo testo normativo.

In ragione delle modeste dimensioni o delle caratteristiche del servizio, è consentita la gestione in economia.

Per l'affidamento di servizi culturali e del tempo libero è consentito l'affidamento diretto ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall'Ente.

Art. 98

Servizi socio sanitari ed educativi

Nelle gare relative all'affidamento di servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi è facoltà dell'Ente fissare, oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti per legge, ulteriori condizioni per l'accesso con riferimento: alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato all'iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa ed alla capacità progettuale ed innovativa.

Art. 99

Servizi trasporto pubblico locale

I contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale sono disciplinati dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 472, i relativi contratti sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria.

TITOLO XII

CONTRATTI RELATIVI A BENI CULTURALI

Art. 100

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione per i contratti relativi ai beni mobili ed immobili sottoposti alle disposizioni di tutela previste dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali).

La disciplina è prevista dagli articoli 197 – 205 del Codice e dal Titolo XI del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 101
Contratti misti

Per i contratti misti relativi ai beni culturali si fa rinvio alla disciplina prevista dagli articoli 14 e 15 e alle fattispecie particolari dell'art. 199 del Codice e all'art. 130 del presente Regolamento.

Art. 102
Affidamento congiunto

Salvo motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal Responsabile del procedimento, i lavori concernenti i beni del patrimonio culturale non possono essere affidati congiuntamente a quelli afferenti altre categorie di opere generali e speciali.

Art. 103
Sistemi di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 204 del Codice, l'affidamento con procedura negoziata dei lavori concernenti beni mobili o immobili, oggetto della disciplina del Codice dei beni culturali, è ammesso per interventi di importo complessivo non superiore a cinquecentomila Euro. L'affidamento deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previo l'espletamento di una gara informale, con almeno quindici concorrenti (se esistenti in tal numero in relazione all'oggetto del contratto).

Nel caso di affidamento di lavori suddivisi in lotti trova applicazione l'art. 204, comma 1 bis, del Codice. Si sottolinea che l'affidamento all'operatore economico titolare del primo appalto è consentito nel caso di ripetizione di opere simili, conformi al progetto generale, e a condizione che il primo lotto sia stato aggiudicato con una procedura aperta o ristretta con previsione originaria della possibilità di tale procedura. Il ricorso a tale sistema di aggiudicazione è consentito unicamente nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.

Art. 104
Varianti

Oltre ai casi previsti dall'art. 132 del Codice e dall'art.143 del presente Regolamento, le varianti in corso d'opera, per lavori riguardanti beni che ricadono nella disciplina del Codice dei beni culturali, sono consentite sulla base dell'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro su proposta del Direttore dei lavori e con il parere del progettista.

Non costituiscono varianti d'opera gli interventi, disposti dal direttore dei lavori, finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio e a prevenire e ridurre pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati a condizione che tali interventi non modifichino qualitativamente l'opera nel suo insieme e non comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al venti per cento per ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

Sono consentite, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in

corso d'opera per fatti verificatesi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

TITOLO XIII

NORME GENERALI CONTRATTUALI

CAPO I

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

Art. 105

Elementi del contratto

Costituiscono elementi essenziali del contratto:

- l'individuazione dei contraenti;
- l'oggetto e la forma del contratto;
- il luogo ed i termini di esecuzione delle prestazioni;
- l'importo contrattuale;
- le modalità e i termini di pagamento;
- le sanzioni e le penalità per inadempimento e/o ritardo nell'adempimento;
- la durata del contratto;
- le spese di contratto, di registro ed accessorie;
- gli oneri fiscali.

Costituiscono elementi accidentali del contratto:

- le modalità di controllo e collaudo;
- la facoltà di recesso, la risoluzione ed esecuzione in danno;
- le sanzioni per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
- la regolamentazione del subappalto o del subcontratto in genere;
- la cauzione definitiva;
- la revisione prezzi, la proroga, il rinnovo, le anticipazioni, ove consentiti dalla legge;
- la clausola compromissoria, le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, assistenziali; l'elezione di domicilio;
- il Foro esclusivo del luogo in cui ha sede l'Amministrazione o la clausola compromissoria; la specifica approvazione, per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate dall'art.1341 Codice Civile, nei contratti le cui condizioni generali siano predisposte dall'Ente e salvo che la loro presenza sia prescritta da legge, regolamenti o da capitolato generale.

Art.106

Documenti facenti parte integrante del contratto di lavori

Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

- il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- il capitolato speciale;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari;

- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del Codice;
- il cronoprogramma.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, i documenti elencati al comma 1 del presente articolo possono anche non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

Il capitolato generale e i contratti disciplinano, fra l'altro:

- il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il Responsabile del procedimento concede proroghe;
- le responsabilità e gli obblighi dell'esecutore per i difetti di costruzione;
- le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.

Art. 107

Il Documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)

Il Documento unico di valutazione dei rischi indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di forniture o servizi.

I principali scopi del DUVRI, sono:

- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività;
- indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
- accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
- è strumento per individuare i costi della sicurezza.

Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali.

Il DUVRI deve essere predisposto dal Responsabile del Settore competente per la singola procedura e trasmesso all'Ufficio Appalti e Contratti.

Art. 108

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo o nella determinazione a contrattare e nel disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso. Le norme di contenuto diverso da quello indicato nei documenti richiamati sono da rettificare a richiesta di una delle parti.

Nel caso di lavori pubblici lo schema di contratto è redatto in conformità all' art. 138 del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 109
Stipulazione - Forma dei contratti

Il contratto è stipulato dal Responsabile del Settore interessato (ufficiale stipulante), ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella forma indicata nelle specifiche tabelle allegate al P.E.G..

Nell'ambito delle disposizioni del P.E.G., i contratti conseguenti a procedure negoziate, di importo fino a 20.000 Euro possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 17, R.D. n. 2440/1923 e s.m.i.:

- per mezzo di scrittura privata firmata dall'aggiudicataria e dal funzionario responsabile del Settore competente;
- per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

E', pertanto, possibile procedere alla firma per accettazione dell'atto di affidamento secondo l'uso del commercio.

Per importi contrattuali superiori a 20.000 Euro, nell'ambito delle disposizioni del P.E.G., l'Ufficio Appalti e Contratti procede alla formalizzazione del contratto mediante sottoscrizione di scrittura privata con visto per la reperibilità o scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Le concessioni di aree cimiteriali sono stipulate con la forma della scrittura privata autenticata. Le concessioni di loculi sono stipulate con la forma della scrittura privata non autenticata.

La stipulazione dei contratti deve avvenire entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, (salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire o nel caso di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario), e non può aver luogo trentacinque giorni prima dall'invio, ai soggetti indicati al precedente art. 54, dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tale termine non si applica nei casi previsti dall'art. 11, comma 10-bis, del Codice e precisamente:

- se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltre degli inviti, è stata presentata, o è stata ammessa, una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni o queste impugnazioni risultano respinte con decisione definitiva;
- nel caso di appalti basati su accordi quadro (art. 33 del presente Regolamento) e nel caso di appalti specifici basati su sistemi dinamici di acquisizione (art. 34 del presente Regolamento).

Ai sensi dell'art.11, comma 10-ter, del Codice non è consentito procedere alla stipulazione di un contratto nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Ente e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga un provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado. Tale effetto sospensivo viene meno quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice dichiara la propria incompetenza o fissa, con ordinanza, la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare.

Su richiesta degli operatori economici è possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti tramite firma digitale nel momento in cui tale possibilità sarà operativa presso l'Ente.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 b-ter), del Codice il Servizio Appalti e Contratti, con riferimento alle procedure aperte, comunica la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario medesimo, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito se tali impugnazioni non siano ancora respinte con una pronuncia giurisdizionale definitiva. Tale comunicazione è fatta in forma scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax nel caso in cui l'utilizzo di quest'ultimo strumento sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. Le comunicazioni sono effettuate nelle modalità indicate nell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

Relativamente ai contratti predisposti direttamente dai Responsabili di Settore, le comunicazioni di cui sopra saranno di competenza dei medesimi.

Art. 110

Convenzioni e contratti con i professionisti

Le convenzioni e i contratti stipulati con professionisti esterni devono essere stipulate secondo le modalità di legge e secondo quanto indicato nella direttiva PEG e relative schede allegate.

Art. 111

Stipulazione dei contratti di appalto di lavori pubblici

Per la stipulazione dei contratti di appalto di lavori pubblici deve osservarsi la disciplina contenuta negli artt. 137 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice e nel Capitolato Generale.

Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione l'Ente può considerare risolto il rapporto ed attivare la procedura sanzionatoria attraverso l'incameramento della cauzione provvisoria, nonché l'adozione delle altre azioni atte ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga nei termini di legge per colpa dell'Ente, l'Aggiudicatario - mediante atto notificato all'Ente - può sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza non spetta alla medesima alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Nel caso in cui sia intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'Aggiudicatario ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere ordinate dal Direttore dei Lavori, comprese quelle per opere provvisoriale.

Art. 112

Documentazione antimafia

Prima della stipulazione dei contratti di importo complessivo superiore al limite indicato all'art. 1 del D.P.R. n. 252/1998, l'Ente dovrà acquisire la certificazione prescritta dalla normativa antimafia di cui alla Legge n. 55/1990 e s.m.i., D.Lgs. n. 490/1994 e al D.P.R. n. 252/1998.

Art. 113
Cauzione definitiva

L'esecutore di un contratto pubblico è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria che copra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. Essa cessa di avere effetto unicamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione. Con tale garanzia il garante assume l'obbligo di pagare all'Ente, a semplice richiesta scritta ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali l'Ente si dichiara creditore nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite.

Ai sensi dell'art.113 del Codice, l'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale. Se il ribasso offerto in sede di gara è superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti detta percentuale; se superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 2 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti detta percentuale. Qualora l'operatore economico risulti in possesso delle certificazioni previste dall'art. 75, comma 7, del Codice, l'importo della cauzione è ridotto del 50%.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Codice la cauzione, da depositarsi presso la Tesoreria Comunale, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (art. 107, D.Lgs. n. 385/1993). I requisiti dei fideiussori sono disciplinati dall'art. 127 del Regolamento attuativo del Codice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei le garanzie sono presentate secondo quanto previsto dall'art. 128 del Regolamento attuativo del Codice.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, sino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico.

L'Ente può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 123, comma 3, del Regolamento attuativo del Codice, l'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art.114
Documento unico di regolarità contributiva

La regolarità contributiva, attestata dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, servizi o forniture.

Gli operatori economici devono essere in possesso di D.U.R.C. regolare in corso di validità:

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del Codice (violazioni gravi, definitivamente accertate, relative a norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali);
- per l'aggiudicazione definitiva del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità e il pagamento del saldo finale;
- nel caso di subappalto ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 118, comma 8, del Codice.

Art. 115
Coperture assicurative in materia di lavori pubblici

Ai sensi dell'art. 129 del Codice l'esecutore dei lavori deve stipulare:

- ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice: una polizza assicurativa che salvaguardi l'Ente dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ad esclusione di quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore e che preveda anche una garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi nel corso della esecuzione dei lavori e fino al momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'importo della somma assicurata è determinato nel bando di gara. Il massimale per la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
- Nel caso di lavori di cui all'art. 129, comma 2, del Codice: una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile presso terzi, sempre di durata decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ove l'importo dei lavori sia superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 di DSP (D.M. LL.PP. 1° Dicembre 2000). L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

Per i requisiti dei fideiussori si fa rinvio all'art. 127 del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 116
Sistema di garanzia globale di esecuzione

La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento del rapporto contrattuale e nella garanzia di subentro nei casi di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice, nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione.

La garanzia globale di esecuzione è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a Euro 75.000.000, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a Euro 100.000.000.

Ai fini della presentazione di tale garanzia, entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente trasmette all'Ente la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia di cui all'allegato H del Regolamento attuativo del Codice. In mancanza di ciò, l'Ente dispone la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il lavoro al concorrente che segue in graduatoria. Nella garanzia è indicato il nominativo di almeno due sostituti (operatori economici), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara. Il possesso dei requisiti dei sostituti è verificato dall'Ente prima della stipulazione del contratto.

Art. 117
Revisione dei prezzi - Compensazione

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice per i contratti pubblici di lavori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Per tali contratti si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, incrementato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi. Tale percentuale è determinata annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture.

In deroga al comma precedente, ai sensi dell'art. 133, comma 4, del Codice nel caso di contratti di lavori, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% nel limite delle risorse previste dall'art. 133, comma 7, del Codice. A tal fine l'esecutore presenta apposita istanza all'Ente con l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni. La procedura di compensazione avviene secondo le modalità specificatamente previste dal Regolamento.

Ai sensi dell'art. 115 del Codice in tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa di forniture o servizi deve essere prevista, nei capitolati speciali, una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione è operata sulla base di una istruttoria

condotta dal Responsabile del procedimento sulla base dei dati indicati all'art. 7, commi 4, lettera c) e 5, del Codice.

Art. 118 ***Spese contrattuali***

Le spese contrattuali (bolli, diritti, registrazione, eventuale trascrizione, copie contratto e documentazione) sono a carico dell'appaltatore.

L'aggiudicatario è invitato a versare, su apposito conto aperto presso la Tesoreria Comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti. Da tale deposito si prelevano le somme di volta in volta necessarie e, esaurite le operazioni, si procede alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risultano, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto, con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.

Nel caso di conguaglio passivo del deposito contrattuale, il Comune che, in qualità di soggetto solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, dovesse anticipare le somme da questa dovute, procederà poi al recupero delle stesse.

Qualora il contraente non provveda a corrispondere il saldo del deposito richiesto, la somma, aumentata degli interessi legali, sarà trattenuta dalla prima rata di pagamento del corrispettivo contrattuale, ai sensi degli artt. 16 bis e 16 ter del R.D. 2440/1923 e s.m.i., come introdotti con l'art. 1 della L. 790/1975.

Nel caso in cui, eccezionalmente e con adeguata motivazione, le spese contrattuali siano poste a carico del Comune, l'Ufficio Appalti e Contratti provvede a chiedere la somma necessaria all'Ufficio economato.

Art. 119 ***Iscrizione a repertorio, diritti di segreteria e spese contrattuali***

Sono iscritti nel repertorio tenuto dal Segretario generale i contratti in tutti i casi previsti dalla legge e, in particolare, nei seguenti casi:

- contratti stipulati in forma pubblica amministrativa;
- contratti stipulati mediante scrittura privata autenticata;
- contratti di locazione fabbricati e terreni, concessione di beni immobili di qualunque valore;
- conferimenti di incarico professionale di importo superiore ad € 20.000;
- concessioni aree cimiteriali.

Non sono iscritti a repertorio in particolare:

- i contratti conclusi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- i contratti di lavori, fornitura di beni e servizi, stipulati per scrittura privata non autenticata;
- le convenzioni di affidamento incarico professionale di importo fino ad € 20.000
- le concessioni di loculi.

I contratti repertoriati sono soggetti obbligatoriamente al pagamento dei diritti di segreteria. Il servizio Appalti e Contratti, che cura la predisposizione dell'atto contrattuale, determina l'ammontare dei diritti di segreteria.

Le convenzioni con altri enti pubblici sono iscritte a repertorio solo quando attengano a rapporti di natura privatistica.

Art. 120
Disciplina dell'imposta di bollo – esenzioni

L'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..

La Tabella costituente Allegato B al D.P.R. citato, elenca gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Rivestono particolare interesse in riferimento all'attività contrattuale, i casi di cui alla Tabella citata, di seguito indicati:

- n. 5 - repertorio; n.16 - atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi ed associazioni, nonché Comunità Montane sempreché vengano tra loro scambiati;
- n. 21 - atti relativi al trasferimento di terreni destinati alla formazione od all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici;
- n. 27 bis - atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

I contratti di locazione di fondi rustici destinati alla coltivazione sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25, Tabella Allegato B, D.P.R. 642/1972, come sostituito dall'art. 28, D.P.R. 955/1982.

Art. 121
I diritti di rogito

Per gli atti rogati dal Segretario o, comunque, iscritti a repertorio sono dovuti i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dalla Tabella D, ai sensi del disposto di cui all'art. 40, comma 1, della Legge n. 604/1962 e s.m.i..

Per i casi di riduzione dei diritti si fa rinvio alle norme speciali della Tabella citata.

Tali diritti sono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti trimestralmente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.

Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura del 90% da attribuire al Comune ed il rimanente 10% all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (art. 102 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge n. 734/1973 e s.m.i..

La quota spettante all'ufficiale rogante è liquidata nella misura del 75% della quota spettante al Comune, nel rispetto del limite di un terzo dello stipendio annuo in godimento, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 312/1980, trimestralmente, previa attestazione di pagamento del Responsabile del settore competente.

Art. 122
Registrazione contratti

La registrazione degli atti è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. citato la registrazione dei contratti attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa nei confronti dei terzi, a norma dell'art. 2704 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. il termine di registrazione è di venti giorni dalla data di stipula, con esclusione dei contratti di locazione il cui termine è di giorni trenta dalla data di decorrenza della locazione.

I contratti stipulati con la forma dell'atto pubblico amministrativo, o della scrittura privata autenticata, aventi ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sono registrati in termine fisso; quelli stipulati con la forma della scrittura privata aventi per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. sono da registrare solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.

Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta ai sensi degli articoli 7 e 21, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1 numeri 8 ed 8-bis dello stesso decreto.

Art. 123 ***Adempimenti degli uffici***

L'Ufficio Appalti e Contratti provvede a trasmettere copia dei contratti, da esso predisposti, al Settore interessato ed ai Servizi finanziari, ai fini degli adempimenti di competenza.

Gli originali dei contratti non iscritti a repertorio sono trasmessi, a cura dei Responsabili di Settore, all'Ufficio Archivio ed, in copia, agli Uffici interessati.

Art. 124 ***Rinnovo e proroga***

Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del Codice è vietato, a pena di nullità il rinnovo tacito dei contratti.

Per il rinnovo espresso, essendo istituto oggetto di continui aggiornamenti dottrinari e giurisprudenziali e in assenza di una chiara normativa di riferimento, se ne sottolinea l'inopportunità dell'utilizzo.

Secondo il Codice è possibile procedere ad un nuovo affidamento nei confronti dello aggiudicatario del contratto iniziale esclusivamente in alcuni casi tassativamente previsti dall'art. 57 del Codice.

Per quanto concerne la proroga, essa è ammessa nei soli limitati casi in cui, vi sia la necessità di assicurare la continuità della prestazione nelle more dello svolgimento della procedura di scelta del nuovo contraente. Si tratta della così detta "proroga tecnica" che, nella prassi, può coincidere per un periodo massimo di sei mesi e che deve essere prevista e conteggiata nel bando iniziale.

Si rinvia comunque alle eventuali disposizioni contenute nel P.E.G. per maggiori dettagli.

CAPO II ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 125

Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

Chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore dell'Ente è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente all'Ente di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione l'Ente può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 126

La direzione dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi, forniture è diretta dal Responsabile del procedimento, salvo nomina specifica di un direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Ente, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

E' compito del direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 304, comma 2, del Regolamento attuativo del Codice.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- interventi di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi di particolare importanza quali interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Art. 127

Esecuzione e contabilità del contratto servizi e forniture

Per l'esecuzione e la contabilità del contratto relativo a servizi e forniture si fa rinvio alla disciplina dettagliata negli artt. 302 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 128
Cessione dei crediti derivanti dal contratto

A norma dell'art. 117 del Codice, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, compresi i concorsi di progettazione e incarichi di progettazione, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 129
Subappalto

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto stipulato avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
- che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari disposizioni di cui all'art. 118, comma 2, del Codice. La quota parte subappaltabile di lavori della categoria prevalente è stabilita in misura non superiore al 30% dell'importo della categoria, per i servizi e le forniture tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.

I concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

L'Ente deve provvedere al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Ente abbia provveduto, l'autorizzazione si

intende concessa. Per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Nel bando di gara l'Ente deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'Ente la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'appaltatore di lavori pubblici è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Ente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7 dell'art. 118 del Codice.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Ente il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

L'Ente stabilisce a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta eccezione per la fornitura con la posa in opera di strutture ed impianti speciali di cui all'art. 107, comma 2, lett. c), d), l) e t) del Regolamento attuativo del Codice. In tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art. 118, comma 2, numero 4 del Codice. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 130
Aggiunte o variazioni ai contratti

Nei contratti relativi a servizi o forniture, oppure misti, sono consentite varianti in corso di esecuzione nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- per varianti, nell'esclusivo interesse dell'Ente, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Nel caso di contratti di lavori nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Ente.

Per le variazioni in addizioni e diminuzioni nel corso dello svolgimento dei contratti di lavori si fa rinvio al successivo art. 144 del presente Regolamento.

Art. 131
Consegna dei lavori, forniture di beni e servizi

Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore lavori alla consegna dei lavori.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini utili per l'esecuzione delle opere. In caso di consegna parziale, il termine decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Le operazioni da eseguire, gli atti da predisporre, le procedure da rispettare, le sospensioni e le riprese di lavori nonché le responsabilità derivanti dal mancato o ritardato adempimento sono regolate dagli artt. 153 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice.

In materia di forniture di beni e servizi i termini di esecuzione sono indicati nel capitolato speciale di appalto e negli artt. 302 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 132
Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 140/1997 e s.m.i., è fatto divieto di concedere, sotto qualsiasi forma, anticipazioni di prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, salvo il caso in cui le attività siano cofinanziate da parte dell'Unione Europea.

Art. 133
Pagamenti – tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle norme contrattuali.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, trovano applicazione le prescrizioni di cui agli articoli 133 del Codice, 143, 144 del Regolamento attuativo del Codice.

Il pagamento della rata di saldo, dietro presentazione di garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile, come disposto dall'art. 141, comma 9, del Codice.

In materia di forniture e servizi i pagamenti sono effettuati nel rispetto dei termini indicati nei capitolati speciali di appalto e, comunque entro il termine di giorni 30 dalla data di registrazione di regolare fattura ai sensi della Direttiva CEE 2000/35, recepita con il D.Lgs. 9 n. 231/2002.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese, i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture devono utilizzare, per i pagamenti, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tale onere riguarda anche i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche. L'onere riguarda gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura. Non rientrano in tale tipologia di pagamenti le spese sostenute dai cassieri, non a fronte di contratti, utilizzando il fondo economale per il pagamento di imposte, tasse ed altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione: tali spese possono, quindi, essere effettuate in contanti. Sono, inoltre, pagabili in contante, utilizzando il fondo economale, le spese contrattuali che abbiano entrambi i seguenti requisiti: carattere occasionale ed urgente e minute spese di importo inferiore a Euro 500.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare il Codice Unico di progetto (C.U.P.) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il C.U.P. deve essere richiesto, in via informatica a cura del Responsabile del procedimento, all'apposita struttura di supporto operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La richiesta del C.U.P., diversamente dal passato quando era richiesta unicamente per gli investimenti, deve essere effettuata anche per gli appalti di servizi e forniture.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Si ritengono equiparabili al bonifico bancario anche il pagamento mediante ricevuta bancaria (RiBa) o il RID, in quanto forme di pagamento tracciabili.

Art. 134
Ritardato pagamento

Nel caso di ritardato pagamento, trovano applicazione:

- in materia di lavori pubblici l'art. 142 e 144 del Regolamento attuativo del Codice;
- in materia di forniture di beni e servizi, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, - con le modalità citate al precedente art. 133.

Art. 135
Penali

I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Il direttore dell'esecuzione, se diverso dal Responsabile del procedimento, deve riferire a quest'ultimo tempestivamente in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 136
Inadempimento e risoluzione del contratto

L'inadempimento del contraente è valutato, avuto riguardo all'interesse dell'Ente, dal Responsabile del procedimento o dal funzionario preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua rilevanza.

Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate, che non possono costituire oggetto di accordo transattivo.

Gli inadempimenti non previsti dal contratto e che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, sono contestati dal Responsabile del procedimento alla controparte e, valutate le controdeduzioni, si adottano i provvedimenti ritenuti opportuni finalizzati ad evitare il loro ripetersi.

In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile di procedimento, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non abbia ottemperato, adotta il provvedimento di risoluzione del contratto.

In materia di forniture di beni e servizi si fa espresso riferimento ai capitolati speciali di appalto, al R.D. 827/1924 ed agli articoli 1453 e segg. del Codice Civile.

Art. 137
Recesso dal contratto

In materia di forniture di beni e servizi per il recesso dal contratto si fa espresso riferimento ai capitolati speciali di appalto, al R.D. 827/1924 ed all'art. 1453 del Codice Civile.

Per i contratti relativi ai lavori si rinvia all'art. 157 del presente Regolamento.

Art. 138
Collaudo e verifica di conformità

I contratti pubblici relativi servizi e forniture e lavori pubblici sono soggetti a procedure collaudo e di verifica di conformità secondo il disposto dei relativi capitolati, del Codice, del Regolamento attuativo del Codice.

Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di collaudo e verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Per la disciplina del collaudo e della verifica di conformità si fa rinvio alle disposizioni della Parte IV, Titolo IV, artt. 312 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono il collaudo e la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di collaudo ovvero di verifica di conformità secondo le norme di legge, l'Ente effettua tali attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Il collaudo e la verifica di conformità sono avviati entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

Il collaudo e la verifica di conformità sono effettuati direttamente dal Responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare importanza ai sensi dell'articolo 300, comma 2, lettera b) del Regolamento, accertata dal Responsabile del procedimento, l'Ente attribuisce l'incarico del collaudo o della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 139
Risarcimento dei danni

In materia di lavori pubblici si applicano le seguenti disposizioni.

A favore dell'appaltatore:

- art. 157 del Regolamento attuativo del Codice, per ritardata consegna lavori;
- art. 166 del Regolamento attuativo del Codice, per danni cagionati da forza maggiore;
- art. 160 del Regolamento attuativo del Codice, per sospensione illegittima dei lavori.

A carico dell'appaltatore:

- art. 165 del Regolamento attuativo del Codice per danni derivanti dall'esecuzione del contratto.

In materia di forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni richiamate nei capitolati speciali di appalto.

Si fa, inoltre, espresso rinvio alle norme del Codice Civile in materia di risarcimento del danno (artt. 1218 e ss.; art. 2043 e ss.).

Art. 140
Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 118 del Codice, e salvo i casi previsti dall'art. 116 del Codice, il contratto relativo a lavori, servizi o forniture non può essere ceduto, a pena di nullità.

CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI

Art. 141
Norme di riferimento

Per la disciplina dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori si fa riferimento alle disposizioni normative del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000 e s.m.i.), a quelle del Codice e del Regolamento attuativo del Codice, a quelle indicate nel Capitolato speciale, nella lettera invito e nel contratto.

Art. 142
Ufficio della Direzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 130 del Codice, l'Ente, per l'esecuzione di lavori pubblici, è tenuto ad istituire un Ufficio di direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo e di Ispettore di cantiere.

Qualora l'Ente non sia in grado di espletare la direzione dei lavori con personale proprio, affida funzione a:

- ad altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione (ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
- al progettista incaricato nel rispetto dell'art. 90, comma 6, del Codice;
- ad altri soggetti individuati con le procedure previste dal Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione (art. 91 del Codice).

Le funzioni attribuite al Direttore dei lavori, al Direttore operativo e all'Ispettore di cantiere sono analiticamente disciplinate dagli artt. 147 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 143

Termini per l'esecuzione dei lavori

I termini per l'esecuzione dei lavori sono previsti dal Capitolato speciale, dalla lettera di invito o dal contratto.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

La sospensione per ripresa lavori è disciplinata dagli artt. 158,159 e 160 del Regolamento attuativo del Codice e dall'art. 145 del presente Regolamento.

Art. 144

Aggiunte o variazioni ai contratti di lavori

Per le variazioni in addizioni e diminuzioni nel corso dello svolgimento dei contratti di lavori trovano applicazione le disposizioni degli artt. 161 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice.

Qualora per uno dei casi previsti dall'art. 132 del Codice, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei lavori, sentito il Responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'Ente.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Ente e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

Nel caso in cui la variante superi il limite di un quinto dell'importo dell'appalto, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. L'esecutore ha, infatti, diritto alla risoluzione del contratto con diritto del pagamento delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, l'Ente deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e

condizioni del contratto originario. Se l'Ente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Art. 145 ***Sospensione e ripresa dei lavori***

Nel caso in cui circostanze speciali (tra le quali rientrano anche le avverse condizioni climatiche, eventi di forza maggiore, la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Il Responsabile del procedimento può, inoltre, ordinare la sospensione dei lavori, per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dalla legge e, in particolare, dal Regolamento attuativo del Codice. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Il Direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di tali impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Ente si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 146
Determinazione di nuovi prezzi rispetto a quelli contrattuali

Nel caso in cui si renda necessario eseguire un tipo di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1, del Regolamento attuativo del Codice;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- qualora sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile del procedimento.

Nel caso in cui l'esecutore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l'esecutore non iscrive riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento attuativo del Codice, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 147
Proroga del contratto di lavori

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Art. 148
Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 149
Penali

Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Qualora il ritardo nell'adempimento venga a determinare un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del Codice (risoluzione del contratto per grave ritardo).

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, le penali sono comminate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È consentita, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, qualora si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, ovvero nel caso in cui si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Ente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 150

Premio di accelerazione

E' facoltà dell'Ente prevedere nel Capitolato Speciale o nel Contratto, a norma dell'art. 23 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000 e s.m.i.), il riconoscimento all'appaltatore di un premio di accelerazione, compenso autonomo e distinto rispetto al corrispettivo contrattuale. Con esso l'appaltatore è sollecitato nell'ultimazione dell'opera rispetto al termine fissato in contratto.

L'acceleramento nell'esecuzione non deve essere incompatibile con il compimento dell'opera a regola d'arte.

Art. 151

Proprietà delle cose trovate

Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000 e s.m.i.), fatti salvi i diritti dello Stato, spetta all'Ente appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di interesse scientifico, storico, artistico o archeologico che siano stati trovati nei fondi occupati ai fini dell'esecuzione dei lavori.

In tale caso, l'appaltatore è obbligato a comunicare immediatamente all'Ente l'avvenuto ritrovamento ed ha diritto al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute in conseguenza dello stesso.

Art. 152
Proprietà dei materiali di demolizione

Ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000 e s.m.i.), spetta all'Ente la proprietà dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, salvo il caso in cui negli atti contrattuali sia stata prevista la cessione dei medesimi all'appaltatore. In tale caso, il valore convenzionalmente attribuito a detti materiali deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, qualora non sia già stato scomputato nella determinazione del prezzo.

Art. 153
Collaudo

Il collaudo di lavori è disciplinato dall'art. 120 del Codice e dalla Parte I, Titolo X del Regolamento attuativo del Codice, artt. 215 e seguenti, e dall'art. 37 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000 e s.m.i.).

Il collaudo deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Per il collaudo di lavori pubblici, l'Ente, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla consegna se trattasi di collaudo in corso d'opera, procede all'attribuzione dell'incarico di collaudo ad uno o più soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell'intervento, alla sua complessità e al relativo importo.

E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi elencati all'art. 141, comma 7, del Codice.

Nel caso di lavori di importo sino ai 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per importi compresi tra 500.000 e 1.000.000 Euro è riservata alla discrezionalità dell'Ente la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nei casi di affidamenti di lavori in concessione, il Responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della relativa convenzione.

Nel caso di contratti di lavori pubblici, il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Salvo quanto previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto riguarda le spese di collaudo si fa riferimento all'art. 37 del Capitolato Generale.

Art. 154
Contabilità

La contabilità dei lavori a corpo/a misura/a corpo e a misura, in economia, il certificato di ultimazione e conto finale dei lavori sono disciplinati dal titolo IX, artt. 178 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 155
Risoluzione del contratto di appalto e di cottimo lavori

Le cause di risoluzione del contratto di appalto di lavori pubblici sono quelle tassativamente previste dall'art. 135, 136, 137 e 140 del Codice e dall'art.135 del presente Regolamento.

Art. 156
Risoluzione del contratto per inadempimento, irregolarità, ritardo

In presenza di negligenza grave o di inadempimento degli obblighi contrattuali che possano compromettere il buono esito dell'opera, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 136 del Codice, dà mandato al Direttore dei lavori di formulare la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Nel caso in cui tale termine sia scaduto senza risposta da parte dell'appaltatore ovvero le controdeduzioni acquisite siano state valutate negativamente, il Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Nel caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori per negligenza dell'appaltatore, il Direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a dieci giorni, salvo il caso d'urgenza, per compiere i lavori in ritardo. Scaduto tale termine, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore o con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e compila un processo verbale da trasmettere al Responsabile del procedimento. Sulla base di tale documento, qualora permanga una situazione di inadempimento, il Responsabile del procedimento delibera la risoluzione del contratto.

Per i provvedimenti, gli obblighi e le procedure di affidamento conseguenti alla risoluzione contrattuale si fa rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 138, 139 e 140 del Codice.

Art. 157
Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 134 del Codice, in materia di contratti pubblici di lavori, l'Ente ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione, ad opera del Responsabile del procedimento, all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a

venti giorni decorsi i quali l'Ente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

E' onere dell'appaltatore la rimozione dai magazzini e dai cantieri dei materiali non accettati dal Direttore dei lavori e la messa a disposizione dell'Ente dei predetti magazzini e cantieri entro un termine concordato tra le parti. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'appaltatore.

Art. 158

Risarcimento dei danni contratti di lavori - rinvio

Per il risarcimento dei danni relativi ai contratti di lavori, si fa rinvio all'art. 139 del presente Regolamento.

CAPO IV CONTROVERSIE

Art. 159

Transazione, accordo bonario e definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 239 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture possono essere sempre risolte tramite transazione nel rispetto delle norme del Codice Civile (art. 1965). Nel caso in cui l'importo delle concessioni o delle rinunce ecceda Euro 100.000 è necessario il parere dell'Ufficio legale dell'Ente.

Nel caso in cui l'appaltatore abbia iscritte negli atti contabili riserve per un importo che comporti una variazione sostanziale dell'ammontare del contratto comunque non inferiore al 10%, può essere attivato il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, nel rispetto dei tempi, modalità ed adempimenti previsti dall'art. 240 del Codice.

Per la nomina della commissione, nel caso di appalti di importo pari o superiore a dieci milioni di Euro, si fa riferimento all'art. 240, commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 13, del Codice.

Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del Codice, per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di Euro la nomina della commissione è facoltativa.

Dell'accordo bonario, che ha natura di transazione, è redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento sottoscritto dalle parti.

Ai sensi dell'art. 240, comma 19, sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi, nella misura legale, a decorre dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo stesso.

Ove non si raggiunga un accordo bonario e vengano conseguentemente confermate le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitro, ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV del Codice di Procedura Civile.

Art. 160

Arbitrato

Ai sensi dell'art. 241 del Codice, le controversie riguardanti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di

progettazione e di idee, comprese quelle relative al mancato raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art. 159 del presente Regolamento, possono essere deferite ad arbitri.

La previsione nel contratto di una clausola compromissoria deve essere specificamente prevista nel bando o nell'avviso con il quale si indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. E' facoltà dell'aggiudicatario ricusare tale clausola contrattuale, che in tal caso non sarà inserita. La ricusazione avviene tramite comunicazione all'Ente entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' fatto divieto di qualsiasi forma di compromesso: per cui se le parti non hanno inserito la clausola compromissoria nel contratto, non sarà consentito ricorrere all'arbitrato a controversia insorta.

Per la definizione delle controversie a mezzo di arbitrato si fa diretto rinvio alle disposizioni degli artt. 241 e seguenti del Codice e a quelle previste dal Codice di Procedura Civile.

TITOLO XIV

DISCIPLINA DI ALCUNE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 161

Contratti di sponsorizzazione

Ai sensi dell'art. 119 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. l'Ente può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni culturali l'Ente può assumere anche la veste di sponsor.

La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Ente, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.

Ai sensi dell'art. 26 del Codice nell'individuazione del contraente devono essere applicate procedure che garantiscano il rispetto dei principi comunitari in tema di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di Legge o Regolamenti. In ogni caso, devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusive, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, garantendo il rispetto della parità di condizioni tra i partecipanti alla gara.

E' ammissibile il contratto di sponsorizzazione anche per la gestione del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.⁴.

⁴ Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza 4.12.2001, n. 6073

Art. 162
Locazione di immobili urbani

I contratti di locazione attiva o passiva di beni immobili sono, di regola, stipulati mediante scrittura privata.

La locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo e/o ad uso diverso è disciplinata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i., fatti salvi gli accordi da definire in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 e del Decreto del Ministero LL.PP. 5 Marzo 1999.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 392/1978 e s.m.i., le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

Art. 163
Locazione di fondi rustici

La locazione di fondi rustici è disciplinata dalla Legge n. 203/1982 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 45 della Legge citata, i contratti stipulati dai coltivatori diretti sono sottoscritti in presenza di un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.

Art. 164
Contratti di comodato

I contratti di comodato di beni immobili sono stipulati con atto pubblico amministrativo. I contratti di comodato di beni mobili possono essere stipulati con scrittura privata non autenticata.

Art. 165
Contratti aperti

E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'Ente la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.

Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'amministrazione, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.

Art. 166
Contratti misti

I contratti pubblici misti hanno per oggetto: lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. Per la loro disciplina si fa rinvio all'art. 14 del Codice.

L'affidamento di un contratto misto non deve avere come conseguenza la limitazione o l'esclusione dell'applicazione della normativa, anche comunitaria, relativa all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto.

Art. 167

Incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni

Per gli incarichi “vari”, di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni (differenti da quelli riguardanti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Sezione III, Capo V del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Ai sensi, in particolare, dell’art. 46 del D. L. 112/2008 e s.m.i. regolarmente convertito:

- i destinatari dell’incarico devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Le deroghe al possesso del diploma di laurea sono identificate nel medesimo decreto, al secondo periodo del comma 6, nel caso di incarichi attribuiti a:
 - a. professionisti iscritti in ordini o albi;
 - b. soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, per i quali viene, però, confermato il possesso di esperienza maturata nel settore.
- l’oggetto della prestazione deve trovare corrispondenza:
 - a. nelle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente che conferisce l’incarico;
 - b. negli obiettivi e/o progetti specifici;
- all’interno dell’ente non devono essere presenti dipendenti in possesso di requisiti, culturali e/o professionali, ai quali è possibile ricorrere in alternativa all’incarico;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- relativamente alla collaborazione, devono essere determinati, in via preventiva durata, luogo, oggetto e compenso.

I contratti di incarico di collaborazione autonoma devono, inoltre, far riferimento alle attività istituzionali indicate dalla legge o devono essere previsti nel programma approvato dal Consiglio Comunale.

Il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Ai fini della trasparenza dell’attività dell’Ente e dell’efficacia degli stessi provvedimenti di incarico, tutti gli incarichi di collaborazione esterna devono essere pubblicati nell’apposita sezione del sito informatico istituzionale dell’Ente.

Si rinvia alla direttiva PEG per eventuali aggiornamenti della materia.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 168

Interpretazione dei contratti

Ai contratti stipulati dall’Ente si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all’interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

Non si ritiene applicabile il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali, stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa, chiara ed immediata si farà riferimento agli atti preliminari che hanno portato alla conclusione dell'accordo ed alle lettere di conferimento o di affidamento dell'appalto.

Art. 169
Norme di garanzia

Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalle diverse leggi riguardanti le varie tipologie di appalti, dal presente regolamento, dai capitolati e dagli avvisi di gara sono da considerare inderogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

In particolare, sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte, e quelle relative alla completezza della documentazione.

Sono altresì motivo di nullità tutte le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

Art. 170
Abrogazione di norme

A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 11 Aprile 2003 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 42 del 19 Settembre 2005.